

RESOCONTO STENOGRAFICO

206.

SEDUTA DI VENERDI 26 OTTOBRE 1984**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge:		BATTAGLIA ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'istituto dell'immunità parlamentare (1074);	
(Annunzio)	18561	LABRIOLA ed altri: Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento (1722).	
(Trasmissione dal Senato)	18561	PRESIDENTE 18562, 18570, 18572, 18575, 18579, 18582, 18583, 18589	
Proposte di legge costituzionale (Seguito della discussione):		LABRIOLA SILVANO (PSI)	18563
ALMIRANTE ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 68 e dell'articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 2, 13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (111);		MATTARELLA SERGIO (DC)	18579
BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (129);		SPADACCIA GIANFRANCO (PR)	18582
SPAGNOLI ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (348);		STERPA EGIDIO (PLI)	18575
		TASSI CARLO (MSI-DN)	18570
		Interrogazioni:	
		(Annunzio)	18589

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1984

	PAG.		PAG.
Petizioni:		Ministro della difesa:	
(Annunzio)	18562	(Trasmissione di un documento) . .	18562
Corte dei conti:		Ordine del giorno della prossima se-	
(Trasmissione di documenti)	18562	duta	18589

La seduta comincia alle 9,30.

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 ottobre 1984.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 25 ottobre 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FELISETTI ed altri: «Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici, sulla istituzione di un biennio propedeutico per uditori e sulla divisione dei ruoli fra giudicante ed inquirente» (2204);

BALESTRACCI ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, relativa al personale del Ministero dell'interno in particolari situazioni» (2205);

FERRI ed altri: «Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori» (2206);

LO BELLO ed altri: «Modifica dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1939, n. 397, sulla sede dell'Istituto nazionale del dramma antico» (2207);

RABINO ed altri: «Disciplina della raccol-

ta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (2208);

PASQUALIN ed altri: «Devoluzione al comune di Merano degli utili della lotteria di Merano istituita con legge 4 agosto 1955, n. 722» (2209);

RUSSO RAFFAELE: «Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817» (2210);

PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: «Nuove norme per la giustizia minorile» (2211).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. In data 25 ottobre 1984 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dalla XIV Commissione permanente della Camera e modificata da quella XII Commissione permanente:

S. 864 — FERRARI MARTE ed altri; VENTRE ed altri; PUJIA e BOSCO BRUNO; ANSELMINI ed altri: «Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1984

1968, n. 475, e 28 febbraio 1981, n. 34» (103-821-887-968-B).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal ministro della difesa.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera in data 19 ottobre 1984, ha trasmesso la relazione prevista dall'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, relativa all'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), con allegati i bilanci consuntivo 1983 e preventivo 1984.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 ottobre 1984, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per gli esercizi 1981, 1982 e 1983. (doc. XV, n. 51/1981-1982-1983).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

ANTONIO GUARRA, *Segretario* legge:

Riccardo Cestari, da Roma, ed altri cittadini, chiedono un provvedimento legislativo per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi tecnici dello Stato preposti alla difesa del territorio e dell'ambiente (72);

Giovanni Novelli, da Roma, e numerosi altri cittadini, rappresentano la comune

necessità di iniziative volte all'eliminazione totale degli armamenti nucleari (73).

PRESIDENTE. Le petizioni testè lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale: Almirante ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 68 e dell'articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (111); Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (129); Spagnoli ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (348); Battaglia ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'istituto dell'immunità parlamentare (1074); Labriola ed altri: Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento (1722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Almirante ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 68 e dell'articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione; Spagnoli ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione; Battaglia ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'istituto dell'immunità parlamentare; Labriola ed altri: Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento.

Ricordo che la discussione sulle linee generali è iniziata nella seduta del 22 ottobre scorso, ed è proseguita in quella del 23 ottobre.

È iscritto a parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, desidero svolgere qualche considerazione di carattere generale sul provvedimento che oggi la Camera ha al suo esame e che è oggetto di una discussione generale che oggi si conclude, sia collegandolo con i problemi istituzionali più generali che sono di fronte all'attenzione pubblica e del Parlamento sia collegandolo con i problemi del potere, che sono anch'essi drammaticamente aperti nell'attuale fase della evoluzione delle istituzioni repubblicane. Ma, prima di esprimere un modesto parere sugli aspetti, anche di contenuto, del provvedimento stesso, mi sarà consentito, non come deputato, ma come presidente della I Commissione, di dare atto a questa Commissione di aver lavorato con grande serietà su questo tema, di essersi impegnata con coraggio e con avvedutezza, in modo da presentare all'Assemblea un testo nel quale si può ritrovare la media delle opinioni dei vari gruppi parlamentari, in ciò aiutata dall'opera intelligente e responsabile del relatore, al quale va la nostra gratitudine e il nostro riconoscimento.

Ciò dimostra, onorevole Presidente — e questa è una prima considerazione che vorrei fare con estrema pacatezza ma anche con profondo convincimento — che, come è matura la stagione delle riforme istituzionali, così appare matura la scelta, in qualche modo obbligatoria, del metodo per affrontare il problema delle immunità parlamentari. Non intendo certo in questa sede esprimere un giudizio sui lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, presieduta egregiamente dall'onorevole Bozzi: ciò non attiene alla materia oggi in discussione. Personalmente, comunque, attribuisco un grande valore ai lavori di questa Commissione e credo che la relazione conclusiva, che sarà rassegnata alle Camere entro il mese di novembre, proverà quanto sia fondato tale giudizio positivo.

Vorrei invece soprattutto riferirmi al metodo che dobbiamo seguire nel perse-

guire le intese politiche necessarie per porre in essere i provvedimenti di revisione costituzionale. Io credo che la Commissione affari costituzionali abbia, con il lavoro testè concluso, dato una prova tangibile di un'affermazione che abbiamo più volte difeso, qualche volta solidaristicamente, qualche altra volta no, sia sull'urgenza di queste riforme sia, appunto, sul metodo da seguire per esse, metodo che pone problemi che riguardano tutti. Tornerò su questo argomento alla fine di questo mio intervento anche per dare conto alla Camera di alcune riflessioni indotte dal clima non entusiasta — io sono estremamente franco — con il quale questa riforma viene accolta, relative alla necessità che le forze politiche, le parti più sensibili dello schieramento parlamentare, la stessa Presidenza della Camera, che fino ad ora ha dato un importante contributo al fine di mettere sul tappeto tale questione, si impegnino per vincere diffidenze e freddezze che si avvertono nel mondo parlamentare e che suscitano alcune preoccupazioni in chi vi parla, così come, credo, in altri colleghi.

Il metodo seguito dalla Commissione affari costituzionali — dicevo — consente di affrontare realisticamente il tema della riforma delle immunità parlamentari di cui oggi discutiamo, consente di collegare tale tema con le domande che dall'opinione pubblica vengono alle forze politiche e parlamentari e consente anche di evitare il rischio di confondere l'agitazione con il movimento e la rottura dello strappo dei principi con il loro necessario aggiornamento. Questo punto mi sembra che sia bene espresso nella relazione dell'onorevole Galloni il quale sottolinea — e lo fa con grande persuasività — la coerenza di questa riforma con i principi dell'ordinamento e affronta il problema del mutamento sotto il profilo della attuazione coerente di quei principi, della loro crescita storica, legata però alle fonti originarie che ne hanno ispirato la posizione nel nostro ordinamento repubblicano.

Quella del metodo è la questione principale, che va sciolta sia per questa riforma riguardante l'immunità parlamen-

tare sia per le altre. Gli errori possibili sono due. La Commissione affari costituzionali finora li ha evitati tutti e due. Voglio qui ricordarli, però, perché ritengo necessario guardarsi dal commetterli sia in occasione di questa riforma sia nelle altre questioni aperte, sulle quali ci dovremo cimentare.

Il primo errore è di immaginare possibile una riforma «per decreto». Su questo punto sarò molto franco. Ho già detto e ripeto che su tali questioni non è in gioco la responsabilità di una maggioranza di governo o il profitto di una battaglia dell'opposizione; è in gioco l'insieme delle regole di convivenza, la capacità di funzionamento del sistema democratico. L'obbligo di franchezza, che ognuno di noi sempre avverte, in questo caso è addirittura imperativo.

L'opinione attribuita in un recente convegno ad un ministro della Repubblica, secondo la quale le vere riforme si fanno con gesti di volontà e quindi «per decreti» coincide con uno dei due errori possibili, che noi dobbiamo evitare. Questo non significa, onorevole Presidente, che sia impossibile fare la riforma «per decreto», cioè per atto di volontà; ma il prodotto non è indifferente rispetto al metodo seguito e quando la riforma si fa per atto di volontà — qualche volta difficilmente distinguibile dall'atto di velleità — il prodotto della riforma è precario perché privo del consenso necessario, è diverso rispetto al destino che poi assumerà nell'ambito dell'ordinamento e produce frutti tossici.

L'altro errore possibile è di rinviare lo sbocco politico del processo riformatore a forme di unanimità da dieta polacca, che privano il processo riformatore di una dimensione essenziale perché esso produca i suoi frutti, cioè il tempo giusto. Allungando nel tempo l'esito del processo riformatore si producono due gravi difetti nella vita delle istituzioni: da una parte si consolida la prima delle tesi in campo — la riforma per atto di volontà — e dall'altra si creano le condizioni per una maggiore divaricazione tra Costituzione materiale e Costituzione formale.

Onorevole Presidente, una delle illusioni più pericolose — alimentata da giuristi di un certo tipo e contro la quale giuristi di un altro tipo non si stancheranno mai di mettere in guardia la cultura e l'opinione pubblica in generale — è di immaginare che fuori delle forme sacramentali di revisione costituzionale previste dalla nostra Costituzione repubblicana non vi siano altre revisioni. Questa, ripeto, è una pericolosa illusione. Quando il sistema della Costituzione formale non riesce ad adeguarsi al passo dei tempi ed a rispondere alle domande che crescono, è fatale che la Costituzione materiale vada avanti per conto suo e distanzi sempre più l'edificio dell'ordinamento costituzionale formale, prefigurando nei fatti un diverso assetto di equilibrio tra i soggetti politici dell'ordinamento determinato dall'accordo dei più forti; e questo accordo sacrifica le minoranze, le comprime, le soffoca, e perde di vista l'essenziale collegamento con la comunità nazionale e con ciò che essa esprime.

Se potessimo fare ora un'incursione nel campo della politica spicciola, dovrei utilizzare la nozione dell'immagine — che alcuni combattono da tempo — del bipolarismo per render conto di che cosa significhi l'accordo dei più forti e di quanto esso sia nocivo per uno sviluppo ordinato del procedimento di revisione costituzionale; e come porti anch'esso frutti precari, tanto precari quanto lo sono i frutti portati dalla «riforma per decreto» o dalla riforma velleitaria.

Queste considerazioni erano doverose come premessa di questo intervento sulla riforma delle immunità parlamentari, che è la prima riforma impegnativa che il Parlamento affronta in questa legislatura. Credo inoltre che questa debba essere una preoccupazione per tutte le forze politiche quando dovranno affrontare gli altri tempi di riforma istituzionale e, per il momento, quando andranno a concretizzare questo dibattito in scelte precise circa la nuova formulazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Mi sia consentito, signor Presidente, di esprimere qualche valutazione sul testo che la Commissione affari costituzionali

zionali ha presentato all'Assemblea. Condivido senza riserve l'affermazione di fondo del relatore — che poi coincide con il parere convinto e diffuso della Commissione — circa la necessità di mantenere l'istituto dell'immunità parlamentare. Condivido questo giudizio, ne condivido le ragioni politiche e ne condivido anche il significato istituzionale; soprattutto quando il relatore acutamente rapporta questo mantenimento dell'istituto con l'interesse esclusivo del Parlamento in quanto tale. Non si tratta — osserva l'onorevole Galloni — di prerogativa del singolo, perché se così fosse, tra l'altro, sarebbe difficile distinguere la prerogativa, ossia la situazione di vantaggio funzionale, rispetto al privilegio, ossia la situazione di vantaggio individuale e personale; ma prerogativa del Parlamento che, attraverso singole fattispecie, tra le quali questa, che è una posizione di carattere soggettivo, fa valere l'interesse prevalente alla propria integrità e alla completezza del collegio nel quale, appunto, formalmente ed organicamente si esprime il Parlamento.

Da questa affermazione nasce una prima scelta: a fronte di proposte di altri gruppi parlamentari che hanno, coerentemente al loro punto di vista, sollecitato e reclamato la soppressione dell'istituto dell'immunità parlamentare, è questo un primo bivio di fronte al quale il Parlamento deve decidere quale strada imboccare.

Pur avendo ascoltato attentamente i contributi scientifici, oltre che politici, che i gruppi, tra i quali quello radicale ma non solo esso, che mirano a sostenere la soppressione di questo istituto hanno sviluppato, sono rimasto della convinzione che questo istituto debba essere mantenuto. E ciò per una questione ancora più generale, che vorrei brevemente richiamare qui: quella della centralità del principio di rappresentanza.

È comprensibile, ad esempio, nella cultura istituzionale del partito radicale sostenere il superamento di questa prerogativa parlamentare, perché in quella cultura istituzionale la centralità dell'istituto

rappresentativo cede rispetto a forme almeno paritarie di democrazia alternativa, come la democrazia diretta o la democrazia referendaria. Si tratta, quindi, di una visione diversa dal modo di esercizio del potere politico, della sua titolarità delle sue forme e delle sue distribuzioni, rispetto a quella che noi riteniamo ancora oggi largamente preferibile, come disciplina generale del potere politico, e quindi forma di Stato, oltre che forma di governo. A nostro parere il principio di rappresentanza deve mantenere la sua centralità, e soprattutto la deve mantenere nella dimensione della politicità, ossia come rappresentanza di carattere generale di interessi. E in questa visione è evidente che l'istituto della immunità deve poter esprimere, nelle relazioni interorganiche, una delle conseguenze logiche della centralità del principio di rappresentanza.

Trovo coerente, rispetto a questa scelta, la proposta fatta dal relatore (e largamente condivisa dalla Commissione) di trasformare il silenzio-rifiuto in silenzio-assenso; è questo il più importante elemento di novità nella nuova formulazione dell'articolo 68 della Costituzione.

È implicito (lo voglio dire subito, signor Presidente, soprattutto per le responsabilità che competono alla Presidenza della Camera) che, qualora la Camera approvasse in seconda lettura — e quindi con procedimento di revisione costituzionale perfetto — questa normativa con un diverso contenuto di principio, relativa alle prerogative parlamentari, sarebbe necessario introdurre nel regolamento della Camera una apposita norma che garantisca che la Camera deliberi sulla autorizzazione a procedere entro il termine previsto dell'articolo 68.

Questo voglio dire con estrema chiarezza, per evitare equivoci tra di noi.

GIANFRANCO SPADACCIA. Perché preoccuparsi? Tanto, qualunque sia la norma regolamentare, delegherete sempre le decisioni sulle immunità ai capigruppo!

SILVANO LABRIOLA. Onorevole Spadaccia, non è necessario pensare a questo, se non per *vis polemica*. Comunque, anche su questo torneremo e certo lei sarà meno polemico, perché probabilmente le nostre posizioni sono molto meno distanti di quanto lei pensi.

Anche io, signor Presidente, sono convinto che su questa, come su altre questioni, l'automaticità dell'iscrizione all'ordine del giorno non debba essere un fatto puramente tipografico ma si debba trasformare in atto e in prassi regolamentare effettivamente operante. E certamente, se sulla immunità dovesse essere stabilito (come noi ci auguriamo e come faremo il possibile perché avvenga) il diverso principio del silenzio-assenso, è evidente che dovranno essere introdotte una disposizione ed una prassi regolamentare che consentano alla Camera, se lo vuole — sottolineo «se lo vuole» — di deliberare entro il termine oltre il quale il silenzio diventa assenso. Se vuole deliberare la Camera può anche non deliberare, ma deve essere posta nella condizione (questo è il punto che non è ancora chiaro e che deve essere chiarito) di farlo. Il regime attuale è stato foriero di abusi, e soprattutto di abusi che non hanno consentito l'assunzione di responsabilità, perché quando l'abuso si traduce in una inerzia nel provvedere, vi è una trasparente assunzione di responsabilità politica, non vi è la necessità di dire «non voglio decidere»; è sufficiente arenare nelle secche della Conferenza dei capigruppo, come diceva il collega Spadaccia (su questo non sono in dissenso), la decisione della fissazione dell'ordine del giorno.

Dobbiamo però dare atto alla attuale Presidenza della Camera di aver sensibilmente modificato questo andamento, anche se non lo ha frenato del tutto, e non è riuscita ad impedire quegli scompensi che sono stati lamentati proprio in quest'aula qualche giorno fa, quando ci siamo trovati in presenza di un ordine del giorno che comprendeva grappoli di autorizzazioni a procedere e, quindi, tale da rendere difficile un esame meditato delle singole questioni. Però, lo ripeto, dob-

biamo dare atto alla Presidenza della Camera di aver modificato radicalmente la prassi e di aver dato un segnale di cambiamento nella gestione di questa delicata prerogativa parlamentare.

Riteniamo, dunque, che la disposizione regolamentare cui facevo riferimento debba essere prevista e soprattutto attuata: ma questa è soprattutto responsabilità della Presidenza, in rapporto alla formazione della prassi, perché la fissazione di certi tempi deve essere sottratta alla disponibilità della Conferenza dei presidenti di gruppo: esistono questioni — e questa è una di quelle — sulle quali la Conferenza dei presidenti di gruppo non ha potere ordinatorio ma solo un potere di prendere atto. E l'Assemblea ne deve comunque essere investita: può anche non decidere, ma deve essere posta nella condizione di decidere quando il destino del rapporto tra Parlamento e giurisdizione (sulla questione che riguarda lo specifico parlamentare) è affidato alla tempestività e quindi alla possibilità di adottare deliberazioni tempestive.

Voglio qui ricordare il senso di una proposta socialista che non è stata accolta dal relatore e dalla Commissione, ma che io intendo qui confermare nella speranza che ulteriori riflessioni portino a diverse valutazioni, anche se il gruppo del PSI, come su tutte le altre questioni, non farà dipendere dall'accoglimento delle singole proposte il consenso finale sul nuovo testo dell'articolo 68 della Costituzione. Noi abbiamo proposto che il momento iniziale del procedimento per l'esame della autorizzazione a procedere cambiasse, e abbiamo chiesto di spostare in avanti, nel corso dell'azione penale, il momento in cui sorge l'obbligo per il giudice di sospendere il procedimento e di chiedere l'autorizzazione a procedere.

Perché abbiamo fatto questo, chiedendo di far coincidere l'obbligo di richiedere l'autorizzazione con il momento della richiesta di rinvio a giudizio? Perché siamo convinti in tal modo di colpire una duplice deviazione: non solo quella del parlamentare e del Parlamento che si proteggono vicendevolmente rispetto alla

domanda di giustizia che sorge dal giudice, dalla cosiddetta potestà punitiva, come dice un vecchio termine caduto saggiamente in disuso, ma anche quelle del giudice che lancia accuse avventate che in un sistema di *mass-media*, così incisivo nell'esercizio delle responsabilità politiche, molto spesso precorre con una condanna una archiviazione più lontana nel tempo, di cui poi nessuno si accorgerà.

Allora, spostare il momento in cui sorge per il giudice l'obbligo di chiedere l'autorizzazione significa impedire al Parlamento di negare a cuor leggero l'autorizzazione nei casi in cui si siano accumulate prove ed indizi (lo potrà sempre fare, ma farlo costerà molto di più), ed anche però colpire quel giudice — come è avvenuto in alcuni casi, onorevoli colleghi —, che adopera le comunicazioni giudiziarie al solo scopo di perseguire non il singolo parlamentare (può esserci anche questo caso, ma per fortuna sono casi ridotti), ma la forza politica o l'area in cui quel parlamentare si muove.

Sono stato assessore nella prima giunta di sinistra del comune di Napoli, e ricordo quale fu il senso di cambiamento che quella giunta creava in una città che aveva dato a Lauro la maggioranza, appena un ventennio prima. Ho sentito l'onorevole Geremicca discutere, intervenire sulla autorizzazione a procedere richiesta nei suoi confronti; non entro nel merito delle questioni, però non può non aver colpito tutti i colleghi quello che ha colpito me nell'intervento di Geremicca: l'ansia, il desiderio, quasi la protesta nei confronti del giudice, con il dire: «ora argomenta l'accusa che hai rivolto, porta le prove dell'accusa che muovi, fai seguire alla comunicazione giudiziaria che intanto mi ha criminalizzato sui giornali, soprattutto in un momento nel quale novelle barbarie, onorevole Presidente, inducono ad invertire l'onere della prova, non nei confronti di tutti i cittadini, ma di alcune categorie di cittadini! Di fronte a questa notizia di reato, che ha sbattuto me e la forza politica alla quale appartengo in prima pagina sui giornali, il giudice deve far seguire le prove, gli argo-

menti, gli elementi convincenti che giustificano l'esercizio di una azione penale nei confronti di un cittadino investito di pubbliche responsabilità».

In qualche caso avviene che c'è qualche giudice non degno di rappresentare la magistratura, ma sono fortunatamente piccole minoranze, come diceva un illustre uomo del primo periodo della Repubblica («nella criniera di un nobile cavallo ci sono sempre alcuni pidocchi»). Accade anche che si assista alla squallida ipocrisia di un giudice che manda un avviso di reato al parlamentare, il quale, dopo essere accorso dal giudice a dirgli che non è vero, che non esiste alcun fatto concreto a suo carico, che non è possibile ipotizzare una sua responsabilità, si sente rispondere dal giudice che egli, prima della concessione dell'autorizzazione a procedere, non può dichiarare che non c'è nulla a suo carico; potrà dichiarare che non ci sono addebiti nei confronti del parlamentare soltanto dopo che sarà stata concessa l'autorizzazione, cioè dopo che sarà stato consumato l'eccidio pubblicitario della figura di questo parlamentare.

Spostare l'obbligo della richiesta di autorizzazione a procedere in un momento successivo, significa dare al giudice la possibilità di raccogliere elementi di prova nei confronti del parlamentare, di istruire l'azione, e quindi di decidere il rinvio a giudizio, o la richiesta di autorizzazione, oppure l'archiviazione, se qualcuno per qualche vendetta paesana, o qualche appaltatore scontento di non essere stato favorito in qualche gara, si è vendicato denunciando, attraverso provide mani anonime, quel tale assessore, quel tale parlamentare, quel tale personaggio politico. Sia l'uomo politico scorretto e disonesto, sia il giudice avventato sono sfavoriti nel momento in cui l'obbligo della richiesta di autorizzazione si sposta verso il momento della richiesta di rinvio a giudizio.

Questa era la tesi alla base della nostra proposta, e su di essa noi insistiamo — senza pregiudiziali sullo scioglimento di questo nodo, che per noi ancora esiste e

che chiediamo al relatore e ai colleghi di valutare con attenzione — pur se non ne facciamo motivo per cambiare il nostro convinto voto favorevole alla proposta di modifica dell'articolo 68.

Siamo d'accordo — e lo dico con molta convinzione — sul primo comma del testo della Commissione, perché esso accoglie una nostra richiesta. All'inizio dei lavori della Commissione si era ritenuto di non toccare la prerogativa dell'irresponsabilità e di esaminare soltanto la prerogativa dell'immunità e dell'inviolabilità; poi la Commissione ha accolto un argomento che con insistenza noi avevamo posto, cioè quello relativo alla necessità di comprendere negli atti della funzione parlamentare, assistiti dalla prerogativa dell'irresponsabilità, anche quegli atti che non si compiono in quest'aula o nel palazzo di Montecitorio, ma che, pur compendosi all'esterno, sono sicuramente espressione della funzione parlamentare. Il caso che noi abbiamo portato in Commissione — e lo voglio ricordare anche in Assemblea, per fare chiarezza su questo punto — non è quello di una estensione indebita dell'area coperta dall'irresponsabilità, per favorire alcune ulteriori immunità improprie; noi invece abbiamo inteso riferirci all'azione sindacale, civile, culturale, cioè all'azione politica in senso lato, che ha contrassegnato, tutta intera, la nostra vita, e che è legata all'attività parlamentare, se noi pensiamo al Parlamento repubblicano, e non al vecchio Parlamento regio, che aveva un altro tipo di meccanismo rappresentativo.

Il parlamentare che va nella fabbrica occupata, contro la volontà del proprietario dell'azienda, non può essere avvisato di reato per violazione di domicilio, e non perché è necessario chiedere l'autorizzazione a procedere, ma perché un simile fatto non è reato in sé, qualitativamente, culturalmente e strutturalmente, trattandosi dell'esercizio di una funzione rappresentativa. Se io vado in una fabbrica a solidarizzare con i lavoratori che lottano per il mantenimento del posto di lavoro, o per il mantenimento di una posizione di partecipazione e di protagonismo

all'interno della struttura produttiva, io faccio il parlamentare in quel momento, non un'altra cosa, non sono un violatore di domicilio, non posso compiere un reato, non lo compio, se voglio concepire l'indipendenza della funzione parlamentare nella sua luce reale e sostanziale.

Siamo molto soddisfatti che questo punto sia stato recepito, e crediamo che la formulazione accolta dalla Commissione sia opportuna, positiva e tale da offrire garanzie contro ogni incertezza interpretativa. Sappiamo benissimo, signor Presidente — e lo abbiamo detto varie volte in quest'aula — che se la Giunta per le autorizzazioni a procedere fosse stata incoraggiata ad esercitare una giurisprudenza più attenta, si sarebbe potuti arrivare, già con la vecchia formulazione del disposto costituzionale, allo stesso risultato: ma ciò non è avvenuto e, quindi, di fronte ad una giurisprudenza che non ci ha accordato queste cose, noi chiediamo un testo normativo che invece ce le accordi, anche considerando altre manifestazioni.

Siamo arrivati al punto, onorevole Presidente (e qui ho le mie riserve nei confronti delle decisioni della Presidenza della Camera) di vedere trasmesse, in altri tempi, domande di autorizzazione a procedere per reati di diffamazione consumati attraverso l'interrogazione parlamentare, che è un atto tipico, un atto essenziale nell'esercizio della funzione parlamentare, in sé insuscettibile di provocare una fattispecie criminosa come la diffamazione. Il parlamentare sarà giudicato dall'opinione pubblica, se utilizzerà abusivamente questo mezzo per colpire l'onorabilità di singole persone. Ma è una questione di responsabilità politica, non di responsabilità penale.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non mi fermerò sui tempi di questo silenzio-assenso, cioè sul termine di tempo entro il quale, secondo la nuova formulazione dell'articolo 68, la Camera può concedere o rifiutare l'autorizzazione a procedere e, se non provvede, si intende concessa. Centoventi giorni, novanta giorni sono termini sui quali è difficile

stabilire la certezza della sufficienza dell'idoneità. Credo che il valore quantitativo fissato dal testo della proposta sia più vicino ad un valore accettabile; quindi, non comprendo, a meno che non sorgano ulteriori considerazioni, tendenze emendative sia in senso restrittivo sia in senso ampliativo.

Ma ciò che non capisco è soprattutto la questione del *quorum*, che invece viene sottolineata (sento dire) con insistenza da alcuni colleghi. Non capisco tale questione, non solo perché sono sempre contrario per i principi che informano il regime parlamentare ad elevare il *quorum* fuori dei casi tassativamente previsti dalla Costituzione e dai principi costituzionali, ma anche per un'altra ragione, che è più sostanziale.

Perché la degenerazione dell'istituto della prerogativa è stata trascinata per così lungo tempo, per poi raggiungere livelli di intollerabilità da parte dell'opinione pubblica? Per una serie di ragioni, che non è il caso qui di ricordare e che in Commissione sono state brillantemente esposte, anche con molto equilibrio (di questo pure bisogna dare atto). Ma, tra queste questioni, ne voglio ricordare una: non è stato raro il caso in cui lacerazioni di principi sono state reciprocamente concordate tra i gruppi parlamentari. Questo è un dato che riguarda non soltanto il nostro Parlamento, ma anche tutti gli altri Parlamenti. Attenzione! Il *quorum* della maggioranza assoluta costringe (non in questo momento, non in questa Camera, ma in qualche altro momento, in qualche altra Camera) a questo tipo di pratica, che è proprio il contrario di quell'elemento di obiettività, di trasparenza, di scissione tra prerogativa e dialettica politica, soprattutto quando si riscalda al calor bianco, che noi vogliamo operare con questa riforma.

Pertanto, non solo sono contrario, ma pregherei anche i colleghi che insistono su questa questione di riflettere (proprio per chi è animato da una volontà di riforma radicale delle istituzioni, del costume, del sistema politico, per imprimere una svolta alternativa alla vita isti-

tuzionale e sociale del paese) sui rischi della contraddizione che questo tipo di proposta comporta, per i fini che essi stessi si propongono sul piano più generale della lotta politica e della politica istituzionale.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, concludo con una considerazione per la quale, ancora una volta, mi richiamo ad una totale franchezza. Non ho sentito nella Camera su questa questione la stessa attenzione vigile e la stessa tensione che ho sentito in Commissione. Io lo voglio dire molto chiaramente; ed, anzi, credo di aver colto un senso di... scarso entusiasmo è dir poco, diffidenza è dire forse ancora poco, rispetto a questa riforma. Io sono molto preoccupato di questo, perché possiamo avere opinioni diverse sul contenuto della riforma, sui principi che in essa sono posti, sulle singole norme di cui questo nuovo testo si compone. Ma su una cosa non dovremmo avere dubbi: e cioè sul fatto che l'attuale disciplina costituzionale delle prerogative non corrisponde più all'opinione media del paese, e sul fatto che, quando su un principio costituzionale non vi è il consenso dell'opinione pubblica e della media dei cittadini, viene meno uno dei requisiti della legittimazione democratica dell'ordinamento. Noi abbiamo abbandonato da tempo l'idea che la norma giuridica sia tale perché provvista di forza coattiva: l'idea che la norma giuridica, avendo i pennacchi dei carabinieri che ne assicurano l'obbedienza, sia provvista di forza è fatto da antiquariato.

Una scienza giuridica come la nostra, invece, vuole essere moderna: essa ravvisa così l'elemento che vivifica la norma giuridica nel consenso; ma quando manca il consenso bisogna fare attenzione — e mi riferisco a quei colleghi che si preoccupano di questa riforma —: voi difendete qualcosa che non c'è più, che è ancora scritto, che può ancora funzionare a vantaggio di tizio, di caio o di sempronio, oppure, come è anche avvenuto a svantaggio di tizio, di caio o di sempronio, ma che non c'è più. Se mi consente, ono-

revolesse il Presidente, apro una piccola parentesi: la degenerazione delle autorizzazioni non è solo quella delle autorizzazioni negate; qualche volta, la degenerazione è anche quella delle autorizzazioni concesse per odio politico. Quando un istituto si avvia a morire nel consenso popolare, la battaglia conservatrice è una battaglia vana, perché manca l'oggetto, che non è più vivo; ed invece di trovare un modo per mantenere i principi e rapportarli all'opinione pubblica, quale oggi è, i nostri amici conservatori — questa maggioranza silenziosa ostile alla prerogativa, che ho sentito circolare in questi giorni — potranno prolungare una parvenza, un simulacro, una larva di norma per qualche tempo, ma poi assisteranno alla sua cancellazione dall'ordinamento.

Ecco perché, onorevole Presidente, io, innanzitutto, mi auguro di sbagliarmi rispetto a questa sensazione (anche se, ormai, è qualche anno che sto in questa Camera, e credo di conoscerne l'umore medio); ma, se non mi sbagliassi, mi auguro che questo sentimento, questo clima si disperda rapidamente, prevalga la ragione, prevalga il senso politico, prevalga l'amore per la democrazia, che si coltiva anche raccogliendo quello che sale dal paese e dando risposte forti ed alte: questa è una risposta forte ed alta alle domande nuove che vengono dall'opinione pubblica.

Mi auguro sinceramente che la Presidenza della Camera continui a dare il contributo che finora ha dato alla soluzione del problema, e non consenta che la chiusura della discussione sulle linee generali implichi una lunga moratoria del dibattito conclusivo di questo provvedimento; auspico quindi che si sia all'anticamera, dopo una pausa di riflessione anche giusta e doverosa e che noi utilizzeremo, come andava utilizzata la fase referente per perfezionare e tener conto delle opinioni che sono state manifestate, di una prima risposta, data in tempi rapidi, di deliberazione legislativa, di questa prima riforma (non a caso tanto significativamente posta sul piano morale della questione morale e non su altri piani, che

morali non sono, della questione morale).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, diceva l'eterno poeta: «Le leggi son, ma chi pon mano ad elle?». Io credo che la prima critica che l'uomo della strada e il rappresentante politico in quanto portatore dell'opinione pubblica faccia ed abbia fatto all'istituto di cui ci occupiamo, cioè quello relativo all'immunità parlamentare, sorga da una visione distorta della realtà. Non è, in sostanza, stata ben rappresentata all'opinione pubblica la situazione. Gravi responsabilità in proposito hanno i *mass-media*, i quali, nella fretteolosità della notizia, nella ricerca dello scandalo, spesso ad ogni costo, nella valutazione demagogica della vita, al fine di ottenere un facile plauso, hanno molto spesso tratto le conclusioni della situazione in esame dimenticandosi completamente delle cause non solo remote, ma anche immediate.

Di per sé non è errata la norma, così come è scritta nella Costituzione; è invece errata, tanto da trasformarla nell'opinione pubblica attraverso la distorta versione fornita dai *mass-media* e dalla stampa, la valutazione dell'istituto dell'immunità. Noi non possiamo non considerare che, di fronte ad una norma che dava alla Camera il potere di valutare il *fumus persecutionis*, abbiamo dovuto registrare per anni, per decenni, per intere legislature il fatto che reati infamanti, circostanziati nelle prove e nelle documentazioni, venissero lasciati negli archivi della Giunta per essere estratti, semmai, soltanto alla fine della legislatura per procedere ad un frettoloso esame della questione e magari per una più frettolosa ed ingiustificata rielezione dell'autorizzazione a procedere, al fine di consentire all'uomo politico corrotto di presentarsi di nuovo nell'apparato partitocratico e quindi di essere riletto e di proseguire nella sua impunità. Tale impu-

nità è stata spesso garantita da camarille di potere in visioni partitocratiche che nulla hanno a che vedere con il rispetto della Costituzione e dei principi costituzionali.

È questo esercizio distorto dell'istituto dell'immunità parlamentare che ha portato alla critica e alla condanna, da parte dell'opinione pubblica, delle istituzioni, in ciò aiutata pesantemente da una stampa e da una gestione dei *mass-media* estremamente superficiale. Non si può escludere — in uno Stato di diritto realizzato come quello italiano, a fronte di una magistratura che è avulsa da ogni responsabilità, nell'esercizio della attività dei suoi membri, non tanto nella disciplina quanto nella realtà — la difesa e la tutela del mandato politico che viene solennemente concesso dalla Costituzione al parlamentare che rappresenta l'intera nazione. Però, posto che l'esercizio distorto di questi decenni ci ha insegnato come compromessi politici (compensativi o compensati, diceva poc'anzi il presidente Labriola) tra grossi gruppi abbiano portato alla degenerazione della situazione, noi non possiamo accettare che non si detti una disciplina che abbia, invece, un profondo significato innovatore e che espunga la parte più interessante e più importante, che codifichi cioè quel *fumus persecutionis* che è alla base della cosiddetta immunità relativa.

Ecco perché nella nostra proposta, signor Presidente, avevamo parlato di reato politico. Non è serio che un Parlamento si dica incapace di definire la nozione di reato politico, non è serio che non si dia al parlamentare la tutela che deve avere, lasciando che questa, nell'incertezza, sia definita dalla maggioranza che si crea nella Giunta per le autorizzazioni a procedere, che è una maggioranza di potere, di compromesso. Si applica cioè — mi si passi l'espressione, che non è offensiva ma ricettiva della situazione — il vecchio principio secondo il quale io do una cosa a te, tu dai una cosa a me.

Sulla pelle di chi? Molto spesso sulla pelle delle opposizioni che non scendono a compromessi, o degli uomini dell'oppo-

sizione che non sono disposti e disponibili ai compromessi. Non posso dimenticare che in questa Camera, ultimamente, è stata concessa una autorizzazione a procedere per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di un collega purtroppo prematuramente scomparso. Ritengo che la giurisprudenza costante, se così possiamo chiamarla, della Giunta per le autorizzazioni a procedere non abbia mai visto concedere l'autorizzazione per un reato di questo genere. Ebbene, la Camera approvò questa sorta di eccezione nei confronti del compianto collega Zanfagna.

Non è tanto una questione di norma, quindi, quanto una questione di applicazione della stessa. L'obbligo del legislatore, a nostro avviso, è quello di cercare di definire questo campo di tutela in modo da evitare gli abusi di quel tipo. Tra l'altro si verrebbe così incontro a quella che è la volontà della gente, alla scelta dell'opinione pubblica.

Non c'è scandalo nella tutela dalla protervia e dalla eventuale prevaricazione giudiziaria. Si intende per reato politico, tra l'altro, il reato di opinione (e, secondo il nostro ordinamento, è politico quel reato comunque motivato da una situazione politica), non certamente il reato comune in sé, oggettivamente comune, né i reati contro il patrimonio o contro l'incolumità della persona. Il reato politico deve rimanere nell'ambito della manifestazione dell'opinione, deve rimanere nell'ambito della tutela dell'attività politica, e non deve mai essere aggressione di persona o di patrimonio.

Si è voluta invece mantenere quella formula generica che è stata la prima causa di ogni contraddizione e dell'applicazione errata e dissennata dell'istituto dell'autorizzazione a procedere; istituto che poi diventa, alla lunga, anche uno strumento perverso. Non posso dimenticare, onorevole relatore, il cosiddetto scandalo dell'INGIC, in cui furono coinvolti oltre mille cittadini, tra cui, se non erro, sette parlamentari. Ora, lo Stato non è in grado, purtroppo, di portare a compimento un processo contro un così elevato

numero di persone; cosicché per i mille imputati laici, tra un errore di notifica e un impedimento alla celebrazione del processo, si è arrivati via via alla prescrizione (che per taluni reati era addirittura ventennale!). Per i parlamentari, invece, venne sempre negata l'autorizzazione a procedere. Quando, ad un certo punto, questi parlamentari furono non più rieletti, si trovarono essi soli — forse era anche giusto, sotto il profilo morale — a rispondere di quei reati per i quali tutti i laici, in base al diritto comune, avevano ottenuto il proscioglimento attraverso la prescrizione. Alle volte, dunque, quello che viene ritenuto un privilegio si trasforma addirittura in una pesante disparità di trattamento. Sappiamo infatti che la mancata concessione dell'autorizzazione sospende i termini di prescrizione, per cui, una volta che l'autorizzazione sia stata concessa, non si determina quella sorta di estinzione della punizione per effetto della rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato, qual è la prescrizione.

Occorre dunque veramente avvicinarsi alla riforma con uno spirito diverso. Ecco perché abbiamo insistito ed insistiamo perché si giunga alla definizione del reato politico. Ecco perché nella nostra proposta di legge costituzionale c'era qualcosa di più: una risposta alla richiesta dell'opinione pubblica, che non è tanto e soltanto di attacco all'istituto dell'immunità parlamentare, nella forma distorta in cui è stato fino ad oggi realizzato, ma è anche rivolto alla disciplina distorta del reato ministeriale.

La nostra proposta prevedeva anche la riforma degli altri istituti, relativi alla punizione connessa alle responsabilità personali dei ministri. A nostro avviso, infatti, soltanto per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione deve mantenersi la giustizia politica (chiamiamola così), amministrata dal Parlamento, mentre per tutti gli altri reati i membri del Governo debbono rispondere allo stesso modo dei parlamentari, davanti al giudice ordinario, naturalmente con la garanzia (se volete, estesa agli eventuali

membri «laici» del Governo stesso) dell'autorizzazione a procedere.

Non si venga ora a contrabbandare, da parte della maggioranza e dell'opinione di sinistra, questa sorta di silenzio-assenso come una grande conquista. Tra l'altro, non possiamo non sottolineare la profonda contraddizione che si pone tra i contenuti della relazione dovuta all'opera, così precisa e puntuale, dell'onorevole Galloni, di cui tutti conosciamo il valore, sotto il profilo parlamentare) e le affermazioni rese poc'anzi dal presidente della Commissione, onorevole Labriola. Mentre il relatore si sforza, forse senza grande convinzione ma certo con incisivi risultati, di sostenere che non si è in presenza di una sorta di silenzio-assenso, l'onorevole Labriola questa espressione ha ripetuto diciotto volte, durante il suo intervento! Allora, vien fatto di pensare che è già pronta la nuova distorsione dell'istituto...

GIANFRANCO SPADACCIA. Non c'è il minimo dubbio: è una delega ai capi-gruppo!

CARLO TASSI. Se il sottoscritto sarà imputato di un reato quale potrebbe essere...

GIANFRANCO SPADACCIA. Dipende se sei simpatico o antipatico a Pazzaglia!

CARLO TASSI. No, non sono antipatico a nessuno, sono simpatico a tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, la prego di non raccogliere le interruzioni.

CARLO TASSI. Di fronte ad un reato tipicamente di opinione, come può essere (o come può essere ritenuto da un magistrato che non ha una grande apertura mentale su un determinato istituto o su una determinata istituzione) il reato di vilipendio, sono convinto che nei miei confronti l'autorizzazione a procedere non sarà presa in esame nei 120 giorni, perché non sono importante come il po-

vero onorevole Zanfagna — per il quale venne concessa addirittura l'autorizzazione a procedere per il reato di diffamazione — ma sarò lasciato al giudizio della magistratura.

Quello che sto facendo è un discorso quasi a livello di battuta e senz'altro provocatorio, signor Presidente, ma ritengo sia la previsione normale di un cittadino e di un normale deputato che intravede già quello che sarà il futuro di una siffatta riforma.

In Commissione avevamo proposto, se si voleva seguire questa strada, che ci fosse una sorta di fissazione di precedenti per mantenere l'uguaglianza di trattamento; cioè, se una determinata fattispecie di reato — questo rientrava ancora nella nostra visione-cardine, che è sempre quella della distinzione tra reato politico e reato comune — per un certo deputato veniva considerata come autorizzabile, questo doveva costituire un principio acquisito in modo da garantire parità di trattamento, obiettivamente riscontrata e riscontrabile, tra rappresentanti dell'opposizione e rappresentanti della maggioranza o addirittura della maggioranza materiale — voi addirittura parlate di Costituzione materiale e Costituzione formale — poiché, nella Giunta per le autorizzazioni a procedere le maggioranze si formano al di fuori degli schemi governativi e in seguito ad accordi evidenti, anche se non sanzionati o sanciti, tra partito comunista e democrazia cristiana, tra i gruppi che hanno una preponderanza numerica in quel consesso. Sarebbe un ottimo freno, ad esempio, dire che quando per un determinato tipo di reato è considerata, per un rappresentante della maggioranza, non autorizzabile l'azione giudiziaria, questo giudizio vale per tutti; oppure quanto per un rappresentante dell'opposizione un determinato tipo di reato è stato considerato perseguibile e si è concessa l'autorizzazione a procedere, questo giudizio deve valere anche per i parlamentari di maggioranza nei confronti dei quali fosse stata chiesta l'autorizzazione a procedere per lo stesso tipo di reato.

Noi lamentiamo tante volte che le pronunce dei magistrati, dei giudici e dei colleghi giudicanti, possono promanare da giudizi politici; ma quale giudice è più politico del giudice parlamentare? Quante volte il giudizio di costituzionalità o incostituzionalità di una norma viene emesso non sulla base della retta e corretta interpretazione della Carta costituzionale da parte dell'Assemblea o della Commissione di merito, ma semplicemente sulla base della considerazione di criteri di maggioranza o di opposizione? Altrimenti, signor Presidente, mi deve spiegare come possa essere riconosciuta l'esistenza dei requisiti di necessità e di urgenza per decreti-legge che recano norme che violano precisamente, specificatamente, clamorosamente l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 77, dove si dice che i rapporti sorti sulla base dei decreti-legge decaduti possono essere regolati dalle Camere con legge ordinaria; ripeto, dalle Camere. Eppure noi vediamo che in tutti i decreti-fotocopia, in tutti i decreti-legge, anche in quello al quale ieri sera è stato riconosciuto il carattere di urgenza e di necessità, il penultimo articolo riporta la sanatoria degli effetti determinati dai precedenti decreti-legge aventi lo stesso oggetto, decaduti o addirittura respinti dalle Camere in sede di esame nel merito o in sede di valutazione dei requisiti di necessità e di urgenza o di costituzionalità.

Quindi la valutazione è indubbiamente una valutazione politica; ma quando si tratta di autorizzazioni a procedere sono in gioco principi di libertà e in genere i principi fondamentali del nostro ordinamento, anche e soprattutto costituzionale, nei confronti dell'individuo, e quindi non c'è, non ci dovrebbe essere una sorta di giudizio politico, ma ci dovrebbe essere una sorta di giudizio obiettivo nei confronti dell'esistente o non esistente *fumus persecutions*. Ecco perché, siccome gli uomini hanno dimostrato fino ad oggi l'incapacità di mantenere un aggancio obiettivo a questo criterio fondamentale, a questo confine tra bene e male nella valutazione circa la prosecuzione dell'azione nei confronti del parlamentare, bisogna

invece fare in modo di arrivare ad obiettivizzare questo criterio, a renderlo nella norma, a far sì che siano considerati non punibili, non perseguibili soltanto coloro che commettono fatti, reati politici, e che siano comunque perseguiti e puniti coloro che commettono fatti e reati comuni. E a quel punto non ci sarebbero stati i casi Tortora o i casi Toni Negri, perché se la norma fosse stata fatta in questo senso certamente i reati comuni sarebbero stati puniti e perseguiti come reati comuni e i reati politici puniti e perseguiti come reati politici, non si sarebbero create quelle situazioni di confusione, di equivoco che hanno portato alle situazioni di fronte alle quali siamo stati tutti e siamo tutti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il sistema che andiamo ad approvare, se non potrà essere modificato nel senso da noi indicato, non troverà certamente l'opposizione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale: sia ben chiaro, perché noi vogliamo da sempre che sia modificato l'istituto dell'immunità parlamentare. L'onorevole Labriola questa mattina ha detto che le parti più sensibili di questa Camera già da tempo si sono mosse in tal senso. Se dobbiamo fare la storia di chi si è mosso tra i primi, senz'altro il gruppo del Movimento sociale italiano è stato tra i primi in ogni legislatura, anche nell'attuale. Noi ci opponiamo alla pratica trasformazione da immunità parlamentare a impunità parlamentare e quindi siamo per la riforma dell'istituto; ma vogliamo chiedere alla magistratura che ci pensi, che pensi veramente all'applicazione pratica di questa riforma. Non ci sembra logico ad esempio che venga mantenuto l'istituto del silenzio-assenso, mentre siamo pienamente d'accordo sul principio informatore del terzo comma dell'articolo unico.

Siamo d'accordo sulla norma secondo la quale coloro che prima dell'inizio della legislatura e della loro attività parlamentare avevano procedimenti penali in corso a loro carico continuano a trovarsi di fronte alle loro responsabilità come cittadini comuni. Ci sarà sempre e soltanto la

garanzia che deve essere mantenuta — stabilita a tutela delle Camere — della libertà personale per il cittadino eletto parlamentare, ma anche a questo proposito ci sembra giusto che la Camera esamini immediatamente e valuti la situazione personale dell'imputato eletto parlamentare che debba subire provvedimenti di restrizione della libertà da parte dell'autorità giudiziaria.

Vi è, signor Presidente, una necessità di chiarezza. Questo è un argomento in cui è facile la frizione e l'attrito tra diversi poteri. Pavento anch'io un sistema in cui si costituisca una sorta di Repubblica dei pretori, come è stata da più parti detto in relazione alla situazione del nostro sistema giuridico, in particolare di quello giudiziario, molto spesso defedato da una carenza di serietà e di unicità; non posso però accettare — proprio perché tendo a difendere le istituzioni in quanto tali — dei conflitti di potere.

Penso, ad esempio, al caso, venuto al nostro esame nei giorni scorsi, del sequestro cautelativo di una cassetta di sicurezza di un parlamentare da parte dell'autorità giudiziaria; caso in cui l'iter giudiziario è giunto fino alla Corte di cassazione, la quale ha confermato il sequestro cautelativo disposto dal giudice istruttore. In quel caso la maggioranza della Commissione era contraria alla concessione dell'autorizzazione. Anche questo, secondo me, crea equivoci e la possibilità di ulteriore conflittualità tra poteri.

Non credo che l'attività parlamentare abbia bisogno di particolari usberghi. Deve essere tutelata soltanto dalla prevaricazione, e siccome quella parlamentare è essenzialmente attività politica, occorre tutelare il parlamentare esclusivamente dalla prevaricazione che subisce in quanto politico ed in conseguenza della sua attività politica.

Per queste ragioni, signor Presidente, anche se il testo dell'articolo 68 dovrà rimanere sostanzialmente quello proposto, salvo gli aggiustamenti che chiederemo presentando degli emendamenti, ed anche se siamo consci dei limiti e delle

ragioni della futura non funzionalità delle norme proposte, voteremo a favore della riforma. Però noi riteniamo che occorra che il Parlamento (soprattutto se per problemi di calendario non potrà prendere in esame con immediatezza — così come noi invece chiederemmo — il testo così come è stato formulato) trovasse l'occasione per un ripensamento, per far sì che veramente si costruisca una norma che dia una volta per tutte garanzie al galantuomo che fa politica nei confronti della persecuzione giudiziaria, e non piuttosto una sorta di armatura dell'uomo politico per coprire le malefatte che compie, a volte e soprattutto per la posizione che la politica gli ha consentito di raggiungere.

Non ho voluto fare un lungo elenco di casi clamorosi; credo che, senza il bisogno di disturbare biblioteche, raccolte, collezioni o rassegne stampa, alla memoria di ognuno di noi possano essere portate le decine, le centinaia di esempi clamorosi di scandali determinati da una sorta di pretesa immunità del politico-parlamentare, che è stata però consentita e suffragata da una gestione maggioritaria e prepotente di tutela degli uomini della maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni a procedere, tale da aver portato al pregiudiziale disprezzo che normalmente nutre l'uomo della strada nei confronti del politico.

Sono anche consigliere comunale nella mia città e ricordo un fatto accaduto qualche mese fa. Quando un assessore della maggioranza è stato arrestato, al momento del voto mi schierai a favore di questo assessore, sostenendo che a mio avviso, pur essendo stato costui arrestato, era il più onesto dell'intera giunta, e come tale aveva il mio appoggio.

Un uomo della maggioranza, il sindaco, ha ribattuto che quello non era il modo, né il sistema di esprimere un'opinione, perché tanto oggi, signor Presidente — stia a sentire —, per *communis opinio* è ladro chiunque fa politica, almeno per la gente della strada.

Anche se non sono fisicamente saltato sul tavolo, sono tuttavia rimasto esterrefatto,

ed ho affermato che né io né il mio capogruppo (siamo in due in quel consiglio comunale), né mio padre né il padre del mio capogruppo, né mio nonno né il nonno del mio capogruppo (in famiglia ci occupiamo di politica da tre generazioni), siamo mai stati considerati ladri.

Ecco, noi vorremmo che tutti gli uomini politici potessero valersi di un'opinione del genere, opinione che nell'ambiente nel quale sono conosciuto va dall'estrema destra all'estrema sinistra senza distinzioni di base. Però, non dobbiamo consentire che ci siano istituti che, sulla base di accordi politici pregiudiziali, compromissori, presi nei corridoi, in senso metaforico ed in senso reale, comportino, anche — e mi riporto all'argomento che ho trattato all'inizio — attraverso una distorta indicazione dei *mass media* in genere, il marchio generalizzato di infamia al politico, perché questo sistema distorto ha fatto credere alla gente che ormai tutti coloro — o quasi: per fortuna ci sono i «quasi» — che si occupano di politica sono dei corrotti o dei corruttabili.

Ecco i motivi per i quali noi riteniamo che il momento sia importante, che la nostra parte politica abbia fatto il suo dovere da tante legislature, proponendo la riforma dell'immunità parlamentare, che a tale riforma si debba arrivare al più presto ma con una profonda riflessione, per far sì che siano tutelati i parlamentari da ogni prevaricazione commessa nei loro confronti in relazione alla loro attività politica. Insomma, noi vogliamo che sia approfondita e definita la tutela del parlamentare solo per quanto riguarda la commissione dei cosiddetti reati politici, e che invece lo si debba immediatamente perseguire, senza nessun bisogno di autorizzazione, per ogni reato comune commesso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sterpa. Ne ha facoltà.

EGIDIO STERPA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che tutti avvertiamo (lo testimoniano gli interventi di

coloro che mi hanno preceduto) l'importanza di questa discussione sulla revisione dell'articolo 68 della Costituzione. E direi che questo dibattito certamente fa onore al Parlamento: non credo di fare una forzatura usando queste parole, perché la proposta di legge costituzionale che stiamo discutendo è in effetti — come ha detto poco fa il presidente della Commissione affari costituzionali — la prima sostanziale, vera modifica, in quaranta anni, della Carta costituzionale della Repubblica italiana.

Voglio anche sottolineare — perché ne sento il dovere e non per un fatto puramente formale — il valore, l'importanza che assume il fatto che la Commissione affari costituzionali di questa Camera abbia varato in tempi brevi, nel luglio scorso, alle soglie delle vacanze estive, dopo un dibattito approfondito e con una attenta e apprezzata relazione dell'onorevole Galloni, questo testo unificato di modifica dell'articolo 68 della Costituzione. E posso testimoniare che in seno a quella Commissione si volle proprio far presto, affinché si arrivasse in tempi brevi alla discussione che si sta svolgendo qui oggi.

In sostanza, abbiamo di fronte un contributo veramente concreto e non più parolaio alla moralizzazione; abbiamo una risposta sufficientemente chiara alla domanda di rigore che proviene dall'opinione pubblica.

L'uso fatto finora dell'immunità parlamentare non è sempre stato corretto, bisogna riconoscerlo. È stato spesso assai permissivo e non sufficientemente rigoroso: non di rado, purtroppo spesso, è stato influenzato dalla formazione di maggioranze politiche contingenti. E questo ha fatto sì che l'istituto venisse guardato e criticato come un privilegio. In effetti, così è stato in non pochi casi, sicché è risultato stravolto quello che invece doveva e deve ancora essere un istituto creato a garanzia soprattutto dell'integrità del Parlamento come istituzione e quindi del parlamentare in quanto facente parte di questa istituzione, per metterlo al riparo da attentati alle libertà

democratiche e parlamentari. Questa è storicamente la funzione dell'istituto dell'immunità; la immunità dev'essere, quindi, uno strumento eccezionale utilizzato solo per casi eccezionali, riducendone — ed è in questo senso che deve essere orientata la riforma che noi vogliamo fare — la portata ad un ambito strettamente politico, vale a dire che il parlamentare non deve essere perseguito per le opinioni espresse, i voti dati, gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni: lo dice chiaramente il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Il problema che si pone, dunque, è quello di saper dire un no chiaro ed inequivoco, in un linguaggio immediato e di quasi elementare chiarezza (su questo aspetto mi sono permesso di insistere in Commissione, quasi in una breve notazione di carattere semantico), un no all'istituto di una zona franca in cui tutto è lecito o potrebbe essere lecito al parlamentare. Un no, ripeto, che arrivi in maniera sonante ai cittadini, come segno del risveglio della coscienza di quella che è l'istituzione primaria del sistema liberal-democratico, cioè il Parlamento, cioè la istituzione che nasce dalla volontà popolare, e quindi per questo primaria.

Non c'è gran bisogno, credo, che ricordi — prima di tutto a me stesso naturalmente, e poi a tutti noi — che quello dell'immunità è uno dei motivi, delle cause che hanno minato, sminuito la credibilità della classe politica e come riflesso hanno screditato le istituzioni. Certo, mi rendo conto, la soluzione che cerchiamo non è facile, e abbiamo sentito qui, soprattutto nell'intervento molto problematico dell'onorevole Labriola, molto argomentato — sul quale non sono completamente d'accordo, lo dico chiaramente — alcune osservazioni che sono degne di attenzione, perché i rischi che egli ha indicato esistono. Avvicinandoci a questo problema nella ricerca di una soluzione, noi dobbiamo tener presenti anche quelle argomentazioni e quelle osservazioni.

La soluzione non è facile perché la questione è delicata, ed è forse la più delicata

perché c'è il problema del rapporto tra istituzioni e cittadini, tra parlamentari e cittadini. Si tratta di conciliare due esigenze che sono difficili da far convivere obiettivamente, o comunque difficile è trovare la giusta misura per farle convivere, per conciliarle. Dobbiamo tener fede ad un principio logico, e direi naturale in democrazia, che peraltro la nostra Costituzione afferma nell'articolo 3, cioè che tutti sono eguali davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali. È un articolo della Costituzione: «la legge è eguale per tutti», si legge nelle aule di giustizia, ed è un detto che è entrato nell'orecchio popolare.

Dobbiamo cercare di conciliare questa esigenza, che è primaria, con quella di porre il parlamentare, in quanto deputato dal popolo a rappresentarlo all'interno dell'istituto e a difenderne i diritti — perché questa è la deputazione che il popolo dà al parlamentare —, nella condizione di svolgere il suo mandato al riparo da persecuzioni ispirate da motivi politici.

Non è facile conciliare queste due esigenze reali, perché, a seconda della parte dalla quale si osserva il problema, le soluzioni che emergono sono diverse, e qualche volta non solo formalmente. Bisogna però avere il coraggio di fare una scelta che — come ho già detto — fughi ogni sospetto di privilegio o di zona franca.

Per cominciare, si deve limitare l'immunità del parlamentare — come dice, del resto, già in maniera sufficientemente chiara il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e come riprende il testo proposto dal relatore — alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle funzioni. Bisogna, quindi, precisare bene questo concetto e fissare un ambito ben definito, che attiene ai comportamenti legislativi o politici. A questo proposito sarebbe opportuno esaminare la possibilità — o il modo di arrivare a questa tesi — di escludere dall'immunità la diffamazione. Questa è una delle cose su cui divergo dal presidente Labriola.

Proviamo a porci un po' fuori da questo palazzo, lontani da questo istituto, e a

metterci nei panni di un cittadino (lo siamo anche noi, ma qualche volta, entrando qui dentro, si dimentica quella condizione); ebbene, non può essere lecito, neppure ad un parlamentare — credo — diffamare un cittadino con un'affermazione fatta al riparo dell'ombrello di certe guarentigie, magari sotto forma di interrogazioni od interpellanze, o durante un dibattito. L'onorevole Labriola ha fatto l'esempio dell'onorevole Geremicca e di un magistrato che in presenza di nulla, lo ha, in sostanza, esposto al ludibrio dell'opinione pubblica...

GIANFRANCO SPADACCIA. In presenza di nulla lasciamolo dire al magistrato, aspettiamo la sentenza! Labriola non ha detto in presenza di nulla!

EGIDIO STERPA. È un esempio! Ma un'interpellanza parlamentare, che definisce un cittadino in termini diffamatori, quali effetti ha sull'opinione pubblica e sugli interessi morali ed anche materiali del cittadino? Noi dobbiamo fare una riflessione ed io, caro Spadaccia, mi avvicino ai problemi sempre con molta umiltà, con molta problematicità, non credendo di possedere la verità — non lo l'ho mai creduto e non lo credo —, ma dicendo che questo è un problema che ci dobbiamo porre. Del resto non è un problema così campato in aria, perché se lo sono già posto in altri paesi istituiti come il nostro, che hanno risolto in una certa maniera la questione. La Costituzione della Repubblica federale di Germania e la Costituzione della Grecia, ad esempio, escludono la cosiddetta irresponsabilità del parlamentare in materia di diffamazione. In Germania ed in Grecia, appunto, si è voluto realizzare — e non è un esempio da accantonare a cuor leggero, ma su di esso bisogna riflettere — un bilanciamento fra i diversi interessi coinvolti e costituzionalmente protetti, perché c'è l'interesse del parlamentare e del Parlamento, ma ci sono anche gli interessi costituzionalmente protetti del cittadino, di cui la nostra Costituzione è piena. Bisogna tutelare anche l'onorabilità dei privati.

Il gruppo liberale, a questo proposito, presenterà — lo annuncio — un proprio emendamento e sarà il presidente del gruppo, onorevole Bozzi, a parlarne con maggiore approfondimento a tempo debito.

Altri emendamenti verranno presentati dal gruppo liberale (del resto, io stesso ne ho già presentati alcuni nel luglio scorso in Commissione) e saranno emendamenti tendenti ad affermare con la maggiore evidenza possibile che le prerogative parlamentari non devono avere nessun peso per quanto riguarda i reati comuni, piccoli o grandi che siano. Io credo che questo sia il vero modo per cercare di rispettare lo spirito ed anche la lettera dell'articolo 3 della Costituzione.

Nel progetto liberale, del resto, questa nostra visione del problema risulta abbastanza chiara. Per esempio, noi proponiamo di sostituire il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione con il seguente: «Nessuna autorizzazione è necessaria per sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento». Questo fu, anzi, esattamente il testo dell'emendamento 1.8 da me presentato in Commissione affari costituzionali, come si può vedere dal *Resoconto sommario* del 26 luglio.

Insisteremo sulla necessità di rovesciare il concetto di autorizzazione a procedere. Il procedimento a carico di un parlamentare, sempre che non ricada nell'ambito delle opinioni e dei voti espressi, secondo la nostra proposta, non avrà bisogno di autorizzazione a procedere, ma potrà invece — questo sì — essere sospeso ove il Parlamento lo richieda, in quanto lo ritenga ingiusto e ritenga sussistere il cosiddetto *fumus persecutionis*, vale a dire il sospetto di motivazioni politiche.

È questo un aspetto la cui importanza ed il cui valore morale non possono sfuggire al Parlamento. Deve essere pure stabilito con chiarezza assoluta che l'immunità e le relative norme non possono valere per i procedimenti penali già in corso prima del mandato parlamentare e che la successiva elezione a membro del Parla-

mento non può e non deve interferire nei procedimenti penali già in corso, i quali devono invece proseguire nelle forme ordinarie, né l'elezione a parlamentare può né deve interrompere l'eventuale stato di detenzione.

Questi concetti, che sono contenuti nella proposta di legge liberale, verranno da noi tradotti in appositi emendamenti all'articolo unico elaborato dalla Commissione.

Un'ultima osservazione desidero fare, con un carattere di raccomandazione ai colleghi parlamentari impegnati in questa discussione, ma soprattutto in quest'opera di ingegneria legislativa e costituzionale che, ripeto, onora l'istituto che rappresentiamo.

Quale che possa essere la volontà della maggioranza, alla quale ovviamente noi ci inchineremo democraticamente, chi parla si sente di raccomandare un testo che non si presti ad equivoci, il cui messaggio arrivi immediato e chiaro (prima ho usato l'aggettivo «sonante») ai cittadini, come un primo vero segnale di cambiamento di spirito e di sostanza nei rapporti tra istituzioni e paese.

Guai se i cittadini dovessero pensare che la modifica in atto è soltanto una formalità per blandirli, per ricatturarne il consenso, e cioè che in effetti nulla cambia o cambia assai poco. Siamo giunti ad un grado di scetticismo nel paese, che bisogna veramente usare anche la chiarezza e, starei per dire, mettendoci molte virgolette, la violenza delle parole e dell'espressione legislativa e costituzionale per arrivare a demolire questo muro di scetticismo.

È in questo spirito, è in questo senso che si muove la posizione liberale e, di conseguenza, le proposte di emendamento che faremo. Con queste proposte, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo — proposte che il gruppo liberale, del resto, ha presentato già nelle scorse legislature — noi riteniamo non già di limitare i diritti delle Assemblee e dei parlamentari, ma anzi di esaltarli, meglio, di nobilitarli, ottenendo al tempo stesso l'effetto pratico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1984

di rendere assai improbabile ogni eccessiva indulgenza, cosa che, invece — diciamo pure — si è verificata spesso fin qui.

Il sistema delle prerogative parlamentari, qual è delineato oggi nell'articolo 68 della Costituzione e come è stato praticato o attuato, interpretato — riconosciamolo — si è orientato, nella concreta esperienza di circa quarant'anni, in senso profondamente difforme dallo spirito che ne animò e giustificò l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico e costituzionale. Neppure gli articoli 37 e 45 dello Statuto albertino prevedevano un'ampiezza qual è quella dell'articolo 68.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mattarella. Ne ha facoltà.

SERGIO MATTARELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, osservava poc'anzi l'onorevole Sterpa che lo svolgimento di questo dibattito va manifestando la capacità e la serietà del Parlamento nell'affrontare un tema rispetto al quale la pubblica opinione è particolarmente sensibile. Questo avviene senza alcuna demagogia, ma, del pari, senza alcuna indifferenza per le critiche e le attese che si registrano nella pubblica opinione. Un tema qual è quello oggi in esame va affrontato senza indulgere alla tentazione che esso possa essere sfruttato per polemiche contingenti e di parte: perderemmo un'occasione di serio e costruttivo confronto sulla necessità di una riforma di un istituto costituzionale, necessità che, tante volte invocata, non può oggi essere contestata nelle due forme di minimizzarla o di esprimere imprevedibili allarmi per la tutela delle Camere. Costruttiva ed aperta ai contributi è stata del resto la relazione che il collega Galloni ha presentato all'Assemblea, come frutto non del compromesso, ma della convergenza manifestatasi in Commissione sui punti fondamentali della proposta che la Commissione ha definito.

Vi è, indubbiamente, notevole diversità tra l'oggetto del primo comma e quello dei due successivi, per la netta distin-

zione, concettuale e giuridica, dei due temi, che vengono difatti, del resto, diversamente recepiti dalla pubblica opinione.

Non vi è nessuna inclinazione — diversamente da quanto ritenuto ed espresso in questo dibattito dall'onorevole Franco Russo — a voler lusingare alcuni sentimenti della pubblica opinione; sarebbe errato, sarebbe anche scorretto assumere come criterio di giudizio e di scelta per l'attività normativa il desiderio di dimostrare che si riduce la tutela del parlamentare. Ma un simile atteggiamento è stato del tutto estraneo ai lavori della Commissione; ben altri sono gli obiettivi della proposta, che possono essere individuati su tre direttrici: adeguare la disciplina dell'insindacabilità, per far fronte ad esigenze emerse nel corso di questi 36 anni; rinnovare quelle disposizioni in tema di cosiddetta immunità, che sono incongrue, o che tali si manifestano alla luce delle mutate condizioni e sensibilità, rispetto all'obiettivo di tutelare l'indipendenza del Parlamento e di realizzare pertanto una prerogativa e non un privilegio dei singoli parlamentari; definire una disciplina più conforme all'oggi ed alle esperienze maturate sulla immunità.

Quanto al primo obiettivo, che è perseguito con il primo comma della proposta, si tratta di coprire esplicitamente ogni attività tipica e propria del parlamentare, pur se posta in essere al di fuori delle sedi istituzionali. Per il vero, ciò può anche apparire e dovrebbe essere superfluo, alla luce dei chiarissimi intenti del costituente, essendo davvero singolare pensare che questi possa aver pensato di tutelare i voti dati e non gli atti ed i comportamenti conseguenti, attuativi delle decisioni poste in essere con i voti, così come sembrerebbe essere riscontrabile nella fattispecie su cui la Corte di cassazione ha manifestato un orientamento più che discutibile, ricordato dal relatore. Ma, essendosi affermati tali dubbi interpretativi, appare opportuno rimuoverli con chiarezza, nelle forme che riterremo più idonee. Per questo, mi sembrano eccessive le preoccupazioni espresse nel primo

giorno di discussione dall'onorevole Loda, e non mi sembra concettualmente del tutto proprio individuare un rimedio nel coprire atti della funzione parlamentare attraverso la sospensione dell'azione penale di cui ai commi successivi. Delle due, infatti, l'una: o si tratta di atti inerenti alla funzione, ed allora vanno con chiarezza coperti dal primo comma; o non sono atti inerenti alla funzione, ed allora non dovrebbe essere ammissibile far uso dell'istituto della immunità. So bene che la realtà si manifesta più complessa di un agevole schema astratto, ma ciò non ci esime dallo sforzo di dar vita a norme il più possibile definite.

Non si tratta comunque di preoccupazioni estranee alla comune sensibilità, e proprio per questo, del resto, non si sono recepiti i contenuti di quelle proposte che intendevano espandere la previsione normativa in maniera da coprire comportamenti non strettamente inerenti alla funzione parlamentare. A questo riguardo si pone il tema, già evidenziato in Commissione ed in Assemblea dall'onorevole Loda, delle cosiddette proiezioni esterne dell'attività parlamentare. Categoria costruita nella prassi della Giunta per le autorizzazioni a procedere, come una sorta di terzo *genus*, una sorta di insindacabilità tutelata a tempo, su cui è necessario che non in sede di normativa costituzionale, ma a seguito della sua nuova definizione, particolarmente se mantenuta nel testo proposto, in sede di applicazione dell'istituto da parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere e dell'Assemblea, si riconsideri la validità di questa categoria o, quanto meno, se ne definisca una più precisa perimetrazione e si assicuri una piena omogeneità di valutazione dei casi concreti.

Gli altri due obiettivi che la proposta si prefigge consistono nella realizzazione di una disciplina dell'immunità più conforme al tempo ed ai fenomeni apportati dal suo decorrere, nonché dall'esperienza sull'uso concreto dell'istituto realizzato in questi anni. Su questo punto, come è noto, la pubblica opinione è più sensibile e critica. Come rileva il collega Galloni

nella sua relazione, esiste, in seno all'opinione pubblica, la sensazione di un uso non rigoroso di questo istituto, o, come si suol dire, di insabbiamento. Nell'opinione pubblica non si distingue purtroppo tra episodi — non certamente isolati — e applicazione distorta dell'immunità parlamentare. Con senso di responsabilità da gran parte delle forze politiche sono state riconfermate le ragioni della validità della previsione costituzionale e dell'istituto dell'immunità. La esigenza che la proposta evidenzia è quella di rendere più chiara e più corretta l'espressione della finalità di questo istituto.

Occorre tener certamente conto che la validità di questo istituto è oggi compromessa nell'opinione pubblica non tanto a causa delle norme in sé, quanto a causa del loro uso; non sarà però una normativa migliore, come hanno rilevato molti colleghi, che potrà eliminare totalmente gli abusi: essa potrà renderli certamente più difficili, definendo con più precisione i tempi procedurali, assicurando la necessaria celerità che costituisce elemento primario della giustizia. È il costume parlamentare che dovrà assicurare corretta applicazione dell'istituto; ma la normativa proposta dalla Commissione contribuisce fortemente ad eliminare l'errata sensazione che l'istituto equivalga ad un privilegio dei singoli.

Quanto all'obiettivo di rimuovere quelle disposizioni che appaiono incongrue alla configurazione delle prerogative del parlamentare, va detto che esso si realizza innanzitutto con la soppressione dell'autorizzazione all'arresto o al mantenimento della detenzione per l'esecuzione di sentenze penali definitive di condanna precedenti all'acquisizione dello *status* di parlamentare. Manca in questa ipotesi una configurabilità di *fumus persecutionis* volta a ledere l'integrità della composizione del Parlamento. L'attuale previsione, come sottolinea la relazione dell'onorevole Galloni, pone in essere, in realtà, un privilegio di stato del singolo parlamentare. Comunque, concorre a realizzare l'obiettivo suddetto l'eliminazione della necessità dell'autorizzazione

all'arresto in esecuzione di sentenze irrevocabili di condanna, emesse al termine di un procedimento iniziato e proseguito durante il mandato parlamentare. Nell'uno e nell'altro caso non può riscontrarsi *fumus persecutionis* o perché la Camera ne ha già esclusa l'esistenza, quando ha concesso l'autorizzazione a procedere, o perché lo *status* di parlamentare non sussisteva all'atto dell'avvio dell'azione penale. È invece opportuno il mantenimento dell'autorizzazione all'arresto per l'esecuzione di sentenze di condanna non definitive, essendo queste, in tale ipotesi, equivalenti a quella di custodia preventiva.

Per quanto riguarda l'obiettivo di costituire delle procedure normative più precise e definite, al fine di una più corretta applicazione dell'istituto, la proposta della Commissione tende a conseguirlo con lo spostamento della richiesta di autorizzazione a procedere in una fase procedurale più avanzata, capovolgendo la conseguenza dell'eventuale inerzia parlamentare, che appare comunque opportuno limitare al massimo, prevedendo meccanismi che consentano di provocare con certezza la pronuncia della Camera.

Con la prima innovazione, che sostanzialmente produce un arretramento della soglia di applicazione dell'istituto, l'autorizzazione a procedere viene a configurarsi senza equivoci come condizione di perseguibilità dell'azione penale. Viene così risolta una controversa questione interpretativa che oggi registra discordie negli orientamenti giurisprudenziali, e si conferisce all'autorità giudiziaria inquirente il tempo di fare una prima valutazione, sia pure di massima, che può alle volte manifestarsi definitiva, riducendo in tal modo il numero delle richieste di autorizzazione a procedere, con beneficio sia del prestigio del Parlamento, sia dell'economia del lavoro degli organi di giustizia.

Con la seconda innovazione si conferiscono all'istituto dell'autorizzazione a procedere effetti sospensivi e non di condizione per la perseguibilità, attribuendo così all'istituto complessivo dell'immu-

nità un carattere sostanziale di più chiara eccezionalità. Non si tratta di un silenzio-assenso: si tratta di trasformare l'istituto in condizione sospensiva.

Non comprendo le preoccupazioni allarmate espresse dal collega Reggiani, dato che questa nuova formulazione sembra corrispondere più precisamente e con più correttezza alle finalità che già il costituente si prefiggeva. Ne deriva, inoltre, una certezza nei tempi di pronuncia — esplicita od implicita che sia — della Camera interessata, conformemente a sollecitazioni e motivazioni di decisioni della Corte costituzionale, e conformemente a quell'esigenza di semplificazione che, nel corso dei lavori della Commissione, è stata individuata come uno dei principali obiettivi della riforma in esame.

Si tratta, al contrario di quanto ritenuto dall'onorevole Franco Russo, non di una «rotellina», ma di una riforma di grande portata, come diceva poc'anzi l'onorevole Labriola, di una risposta alta all'esigenza che nasce dalla pubblica opinione, ma anche dalle nostre coscienze.

Tra i tanti problemi sollevati nel dibattito, vi è quello — ed è emerso anche in Commissione — della maggioranza necessaria e delle modalità di espressione del voto. Sembra opportuno anche a me ritenere che sia bene mantenere la formulazione della Commissione, che demanda a norme regolamentari la definizione di questi elementi, per non irrigidire la disciplina costituzionale anche in riferimento alla novità del sistema che si va ad introdurre. Così come è opportuno il rinvio alla sede regolamentare delle forme di esternazione delle ragioni delle decisioni assunte, essendo questa una condizione necessaria ai fini della conoscenza e del controllo politico della pubblica opinione sulle deliberazioni adottate dal Parlamento.

Signor Presidente, la riforma proposta, sfrondando, a mio avviso, l'istituto dell'immunità dalle garanzie superflue o incongrue, attribuendo ad esso carattere di più evidente e concreta eccezionalità, contribuirà anche a rendere chiaro, an-

cora una volta, che il compito di ciascuna Camera non è quello di pronunciarsi sulla correttezza del parlamentare nei cui confronti è stata avanzata richiesta di autorizzazione a procedere. Ciò dovrebbe rendere meno pesante il compito commesso alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, compito spesso ingrato, sempre difficile, che diverrebbe insostenibile se trasformato in *referendum* sull'onestà dei colleghi.

Trasformare la pronunzia della Camera in una positiva decisione di sospensione del procedimento penale contribuirà inoltre a mantenere la tutela del Parlamento negli stretti limiti dell'effettiva sussistenza dell'intento persecutorio, che certo può emergere obiettivamente anche dall'assoluta mancanza di elementi a carico.

L'istituto viene cioè mantenuto nell'ambito di ciò che realmente attiene alla tutela dell'indipendenza del Parlamento; e sorprende la contraddizione tra la contestazione talvolta pesante, pregiudizialmente pesante, unidirezionale e spesso infondata registrata in questo dibattito e la sorprendente difesa dell'istituto così com'è. Si tratta di una riforma concreta e di portata certamente rilevante, che contribuirà a consolidare il prestigio del Parlamento, tanto più quanto ampia sarà la convergenza sulle modifiche da apportare; convergenza ampia alla cui realizzazione mi sembra stia concretamente giovando questo dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, Sterpa poco fa ha detto che questo dibattito onora il Parlamento. Quindi, pochi che siamo, stiamo onorando il Parlamento; non so se il Parlamento onori questo dibattito... Tutto ciò, forse, giustifica le preoccupazioni del presidente della Commissione affari costituzionali, che avvertiva una diffidenza nei confronti della discussione in atto e forse vedeva tale diffidenza materializzarsi nella quasi

totale assenza di deputati dai banchi di ogni settore politico.

Vorrei ricordare, all'inizio di questo mio intervento, che quando presentammo, alle elezioni politiche del 1983, la candidatura (da tanti considerata scandalosa) di Toni Negri, per le elezioni alla Camera dei deputati, non ci nascondemmo tale «scandalo». Anzi, assumemmo lo scandalo e ne sottolineammo il valore. Ma era lo scandalo non già della candidatura di Antonio Negri, ma di una carcerazione preventiva che nel caso di Negri era arrivata a quattro anni e mezzo, nel caso di altri imputati addirittura a nove e che, teoricamente, sulla base delle leggi speciali approvate dal Parlamento, sarebbe potuta arrivare a dieci anni e mezzo. In realtà, grazie ai mandati «a grappolo», la carcerazione preventiva poteva essere di durata illimitata! Una carcerazione preventiva, quindi una custodia cautelare (come la si definisce adesso, nella formulazione eufemistica della nuova legge), che sostanzialmente sostituiva la pena comminata dalla sentenza.

Ciò sostanzialmente rovesciava dei principi, dei cardini sui quali dovrebbe reggersi qualsiasi Stato di diritto.

Ed era lo scandalo non della candidatura Negri, ma quello di una gestione ormai trentennale (essa sì davvero scandalosa!) delle immunità parlamentari. Chiedendo all'opinione pubblica, all'elettorato, di eleggere Antonio Negri in questa Camera, chiedevamo un voto perché tale elezione costringesse questa Assemblea a prendere atto, visibilmente di due scandali: quello di una carcerazione preventiva divenuta, teoricamente, nelle possibilità dei casi-limite, illimitata e sostitutiva della pena comminata da sentenza e quello di una immunità parlamentare diventata, da prerogativa e garanzia delle funzioni parlamentari, copertura sistematica degli abusi che della condizione di parlamentare venivano fatti a fini di potere.

Volevamo che la Camera prendesse atto dei due scandali in questione per rimuoverli. La stessa cosa è accaduta, gli stessi problemi abbiamo sollevato, propo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1984

nendo l'anno dopo la candidatura di Tortora al Parlamento europeo con la testardaggine e la pervicacia dettate dal voler incidere sulle vostre contraddizioni, dall'esigenza di dare impulso ad ogni momento e ogni margine istituzionale che non riuscite a chiudere, di attivare i residui diritti attraverso i quali costringervi a riflettere sulle conseguenze che le vostre decisioni, le vostre prassi, la materialità delle costituzioni che fate crescere in contraddizione stridente con la forma e lo spirito della Costituzione scritta, creano nell'ordinamento politico, travolgendo legalità e certezza del diritto.

Oggi dobbiamo prendere atto che in materia di carcerazione preventiva è stata approvata una legge, di difficile applicazione, forse suscettibile di qualche successivo arretramento, ma che avvia un processo di revisione nella direzione di un rientro nell'alveo costituzionale, rappresentato dal principio in base al quale un imputato non è colpevole se la sua colpevolezza non è sanzionata da una sentenza passata in giudicato, restando fino a quel momento un cittadino di cui deve essere tutelata la presunzione di innocenza. Questo è infatti il cardine della Costituzione, la grande conquista rivoluzionaria del moderno Stato di diritto: senza di questo, non c'è Stato di diritto. Dobbiamo prendere atto che, a un anno dalla candidatura di Negri e dopo l'elezione di Tortora, nel giro di pochissimo tempo dopo le elezioni europee, quella legge è passata: non è, certo, il ritorno alla Costituzione, ma almeno l'inizio di un processo di rientro in quell'alveo, per quanto riguarda l'istituto della carcerazione preventiva. Dobbiamo prendere atto che, se con la candidatura Tortora avevamo denunciato i processi negli stadi, che assomigliano ormai ai processi cileni o cubani, ma che non hanno nulla a che fare con i processi propri degli Stati di diritto, perché processi con 700 imputati non sono processi, non c'è diritto di difesa, non c'è alcuna garanzia giuridica (e questa è la conseguenza delle dissennate leggi speciali ed eccezionali, che hanno scardinato il sistema dei codici Rocco, il

quale era sicuramente autoritario ma assicurava almeno delle garanzie ed una certezza del diritto), ebbene, in Parlamento si è incardinato l'iter della nuova legge di delega per il codice di procedura penale, ed oggi siamo qui a discutere dell'altro scandalo su cui avevamo chiamato, facendo eleggere Negri, i cittadini a sollecitare il Parlamento, cioè lo scandalo delle immunità parlamentari; stiamo infatti discutendo della riforma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dovremmo quindi dichiararci soddisfatti: gran parte degli obiettivi che con quelle candidature ci eravamo preposti sono stati conseguiti; certo non avevamo la pretesa di risolvere tutto e subito, ma sono stati comunque affrontati questi problemi da parte del Parlamento. Quelle candidature, quegli scandali per i quali siamo linciati come protettori di terroristi e di malfattori hanno avuto il loro effetto. Vorrei farlo presente al collega Dutto, oggi assente, come quasi tutti i membri della Camera: e ringrazio il relatore, l'onorevole Del Donno e il collega Mattarella per non aver reso totale questa assenza!

PRESIDENTE. Onorevole Spadaccia, completi allora la citazione dei colleghi presenti, indicando anche l'onorevole Lops!

GIANFRANCO SPADACCIA. Sono rare presenze, anche nella qualità.

All'onorevole Dutto, vorrei dire che non è lecito cancellare la memoria dai fatti e ricorderò che quando si è votato in quest'aula sulla concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri e quando si è votato sulla sospensiva proposta dal partito comunista, siamo stati sputati, svillaneggiati, aggrediti, perché non abbiamo votato e perché il nostro non voto è stato determinante per il passaggio della tesi, che noi ritenevamo ingiusta e sbagliata, di coloro che sostenevano dovesse essere concessa l'autorizzazione all'arresto.

Come può dimendicare queste cose Dutto? Non potete dimenticarle! Altro che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1984

quello che scrive Macaluso su *l'Unità*, quando afferma che i radicali non sono disposti a pagare nulla per le loro responsabilità!

La nostra forza deriva da una coerenza ideale e politica che non ha smagliature e che va avanti negli anni; se non fossimo legati a questa coerenza, saremmo stati travolti da un pezzo, perché non abbiamo posizioni di potere e radicamenti sociali tanto forti da poter resistere. Il nostro insediamento è politico ed ideale e si regge sulla capacità di presa politica nel sostenere e nell'affermare questi ideali e questi valori, e nella nostra coerenza.

Tuttavia, se leggo il testo del provvedimento approvato dalla I Commissione, la mia prima impressione, certamente sbagliata, è che questo non sia un provvedimento per riformare l'istituto dell'immunità parlamentare, bensì soprattutto per evitare per il futuro nuove candidature Negri e nuove candidature Tortora.

Tutto ciò emerge anche dalla relazione del collega Galloni, ma direi che è anche l'argomento portante del discorso di Dutto, abbastanza ipocrita, anche se la stessa impostazione serpeggia in molti settori di questo Parlamento.

Infatti, Dutto non si preoccupa del parlamentare Toni Negri, si preoccupa del cittadino Naria; ma peccato che si preoccupi del cittadino Naria e dei tanti Naria potenziali e reali di questo paese soltanto quando scoppia il problema del deputato Negri o dell'eurodeputato Tortora!

In realtà, quel voto contro Negri non veniva dato per evitare una discriminazione tra il cittadino deputato e gli altri cittadini, ma per confermare da parte di chi lo dava la giustezza della ignominiosa carcerazione preventiva, che può diventare carcerazione preventiva a vita secondo le leggi speciali che abbiamo approvato.

Altro discorso è invece quello di Sterpa. Sterpa dice: «Chi ha avuto un procedimento, chi ha un procedimento in corso prima, chi è detenuto prima dell'elezione, su questo il Parlamento non può intervenire, perché non c'è dubbio che non sono

state colpite funzioni parlamentari, non era parlamentare quando quel procedimento c'è stato, non era parlamentare quando si è proceduto alla detenzione preventiva». Sterpa non chiede di impedire la possibilità di candidatura di un detenuto in attesa di giudizio, che è ciò che chiedono, ne fanno l'argomento centrale, i colleghi repubblicani e che è ciò che chiede, con maggiore stile, con maggiore prudenza, il relatore Galloni.

Questo è possibile, badate, ma non riformando l'articolo 68 della Costituzione, non riformando la legge elettorale, come suggerisce il relatore Galloni, ma quell'articolo della nostra Costituzione che dice che, fino a sentenza passata in giudicato, un detenuto in attesa di giudizio è titolare dei diritti politici e civili. Giochetti surrettizi di questo genere vi screditerebbero oltre ogni limite e sarebbero davvero... Ma, scusate, se questo dibattito onora davvero questo Parlamento — e non siamo noi ad onorarlo, correggo quello che avevo detto prima e che era soltanto ironico, signor Presidente: è l'argomento che l'onora o lo dovrebbe onorare — è perché di fronte a delle sollecitazioni, che vengono dalla società (perché quando Labriola dice «questo istituto non è più avvertito come un istituto accettabile, è un istituto rifiutato dalla società, se lo manteniamo così com'è potrà sopravvivere e avere ancora effetto per alcuni anni, ma poi sarà travolto e sarà travolta allora ogni tutela delle prerogative parlamentari», quando Mattarella si riallaccia a quanto diceva Labriola e afferma «questo è diventato ormai un problema che dobbiamo affrontare perché è intollerabile rispetto all'opinione pubblica» ...) il Parlamento risponde a queste sollecitazioni. Ciò che onora il Parlamento è che il Parlamento, anche a causa di alcune contraddizioni, anche a causa di alcuni scandali, degli scandali di alcune candidature, è stato sensibile, ha avuto la possibilità di ricevere dei segnali: il circuito tra paese e Parlamento non si è totalmente interrotto anche grazie a questi scandali. E c'è invece chi si preoccupa non di rimuovere gli scandali, ma di ri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1984

muovere la possibilità di candidature che sollevino gli scandali; cioè chi vuole ostruire il canale circolare di comunicazione fra la società e il Parlamento. Un Parlamento chiuso, un Parlamento che preclude questi canali, è un Parlamento che ha paura, non un Parlamento della Repubblica. Chi vi parla qui è stato un detenuto in attesa di giudizio; noi siamo arrivati in Parlamento grazie alla disobbedienza civile sull'aborto. Voi avete di fronte un imputato per associazione per delinquere, oltre che per procurato aborto. Signori deputati, signor Galloni, signor Mattarella, colleghi, io ero un detenuto in attesa di giudizio. Fossero cadute in quel mese le elezioni politiche, secondo la bella tesi di Dutto e di Galloni, con un tratto di riforma elettorale e cancellando surrettiziamente una norma della Costituzione, io, segretario del partito radicale, imputato come capo di un partito definito «associazione per delinquere», non avrei potuto presentarmi in Parlamento. Queste cose possono essere fatte, Galloni, ma le dovete fare con pulizia. Un discorso come quello di Sterpa, secondo il quale il detenuto in attesa di giudizio che venga eletto parlamentare resta dentro perché il Parlamento non può far nulla, è ineccepibile, è forte giuridicamente. L'altro discorso, invece, se non riformate la Costituzione là dove afferma che il cittadino in attesa di giudizio prima che sia intervenuta una sentenza passata in giudicato è un cittadino con diritti politici e civili, è una piccola e miserabile operazione di un Parlamento partitocratico che ha paura delle contraddizioni che esso stesso ha aperto (*Interruzione del deputato Del Donno*).

Poi, certo, non è così. Vi è questa preoccupazione fondamentale di evitare altre candidature-scandalo. Vi è un certo sforzo di limitare, se non eliminare, lo scandalo.

Come sapete, in questa legislatura non presentiamo proposte di legge, ci limitiamo a firmare progetti di legge cui concorra un vasto numero di parlamentari di altri partiti che, di conseguenza, abbiano la possibilità di essere messi in discus-

sione ed approvati. Nella scorsa legislatura presentammo, invece, una proposta di legge, primo firmatario il collega Melini — proposta di legge consegnata quest'anno, insieme ad altre dieci ispirate a intenti di moralizzazione alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali — con cui, tenendo fermo il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, proponevamo di sostituire gli altri due con una norma in base alla quale nessuna autorizzazione a procedere è dovuta nei confronti di deputati, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma nell'ambito delle discrezionalità che lasciamo al Parlamento vedremo riproporsi gli abusi che abbiamo registrato negli anni precedenti e che hanno fatto parlare di scandalo delle immunità parlamentari. Non credo che si possa sfuggire su questo punto.

I missini propongono la distinzione tra reati comuni e politici. È stato già osservato giustamente: qual è il reato politico, qual è il reato comune?

OLINDO DEL DONNO. La distinzione esiste.

GIANFRANCO SPADACCIA. No, la distinzione deve essere rinviata alla legge, perché vi possono essere reati chiaramente politici che per un ministro o per la maggioranza divengono reati comuni e viceversa.

Si deve rinviare ad una casistica prevista per legge. Se questo manca, se la legge non viene approvata, per tutti i casi non previsti dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione si va davanti al magistrato.

È l'abolizione dell'immunità parlamentare? No, perché la vera immunità parlamentare copre l'esercizio delle funzioni parlamentari. Il resto è altra cosa.

Vediamo allora la prima modifica che viene proposta, vale a dire la non perseguibilità, accanto alle opinioni espresse e ai voti dati, degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1984

Mi sono chiesto che significato abbia questa aggiunta. Melega, che è un pessimista e ritiene che al peggio non ci sia mai limite, ha avanzato l'ipotesi che qualche tesoriere di partito coperto dall'immunità parlamentare potesse ricadere addirittura nella previsione del primo comma dell'articolo 68, visto che la parte del bilancio dei partiti relativa ai finanziamenti pubblici, per evitare ogni indagine dell'autorità giudiziaria — questo è il marchingegno che per ragioni altamente moralizzatrici avete creato —, è parte organica del bilancio della Camera e del Senato della Repubblica.

Io non sono così sospettoso e così pessimista come il compagno Melega, però mi sono chiesto: le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari non coprono già tutti gli atti possibili che il parlamentare compie nell'esplorazione di tali funzioni? Le funzioni parlamentari, infatti, sono quelle legislative, quelle di sindacato e di controllo, e le eventuali funzioni amministrative — cui nessuno mai pensa — degli *interna corporis* della Camera.

Quindi, nell'espressione prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione sono compresi tutti gli atti che è possibile compiere nell'esercizio di queste funzioni, ivi compresi quelli delle Commissioni di inchiesta bicamerali previste dalla legge. Ci mancherebbe altro!

Non mi preoccupa molto quello che dice Labriola: egli ha forse una concezione estensiva delle attività di sindacato e di controllo. Non c'è alcun dubbio che andare in un carcere o in una fabbrica occupata costituisca un'attività di sindacato e di controllo. Ma questa è una questione interpretativa abbastanza secondaria, che tuttavia denota che questo elemento può dar luogo ad una estensione che può essere preoccupante.

Il problema, però, è un altro, e per focalizzarlo mi rifaccio a quanto ha sostenuto il relatore. Egli ha affermato che può sorgere nell'attività legislativa qualche problema; può sorgere ed è sorto, addirittura sotto forma di gravi conflitti di competenza, un problema relativo all'atti-

vità di sindacato e di controllo, non quella della visita ad un carcere o della partecipazione ad un corteo, ma quella di una Commissione d'inchiesta parlamentare.

Perché si stanno moltiplicando questi casi di conflitto di competenza? E perché è sorto il caso cui ho fatto riferimento poc'anzi? Ciò è accaduto per l'uso che avete fatto dell'istituto dell'immunità parlamentare. Si è creata una situazione che ha indotto i magistrati, da una parte, a dare interpretazioni giuridiche che limitino al massimo queste prerogative e, dall'altra, ad ignorarle, nei limiti del possibile, per poter compiere tutti gli atti giudiziari senza esserne paralizzati.

Un Parlamento che avesse usato in maniera diversa l'istituto dell'immunità non si sarebbe trovato di fronte al fatto grave dei sequestri avallati poi — creando un conflitto di competenza ai massimi livelli — addirittura da sentenze della Corte di cassazione. Infatti, poteva essere sacrosanta la ragione che ha indotto quel magistrato ad effettuare quel sequestro, ma ciò apre la strada ad eventuali futuri sequestri di cassette di sicurezza o di perquisizioni di abitazioni di parlamentari non per cercare assegni e prove di una corruzione, ma per trovare documenti che attengono all'esercizio della sua attività parlamentare.

Allora, non credo che sia con le parole che si risolve questo problema: «gli atti compiuti» non aggiungono nulla perché «le opinioni espresse e i voti dati» comprendono già tutto, compresa, naturalmente, la relazione di una Commissione bicamerale d'inchiesta, che è sia una opinione espressa sia un voto dato nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Certo che, il giorno in cui un magistrato avesse la prova che in una attività legislativa sono «volate» decine o centinaia di milioni (per far passare una legge o introdurre un emendamento), il reato esisterebbe comunque e non saremmo di fronte ad un atto parlamentare!

È per questi motivi che sono contrario all'inserimento nel testo del riferimento agli atti compiuti: non credo che una parola in più possa aggiungere chiarezza a

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1984

questo provvedimento; anzi, qualche volta, troppe parole servono solo a rendere confusa una legge.

Passando agli altri due commi, la loro lettura mi conferma nella mia convinzione. Voglio leggere soprattutto il terzo comma, dove si dice: «Eguale autorizzazione è richiesta prima della contestazione del reato per proseguire l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento». Le posso assicurare, collega Galloni, che sono riuscito a capire cosa significasse questo passo solo dopo aver letto la sua relazione e tutto ciò che in essa si dice a proposito della condizione di procedibilità, della condizione di perseguibilità e così via. Altrimenti, non sarei proprio riuscito a capire cosa si intendesse dire.

GIOVANNI GALLONI, *Relatore*. Sto cercando di modificare questa formulazione.

GIANFRANCO SPADACCIA. Non è possibile scrivere una norma costituzionale in questo modo!

Ci sono altre cose che mi preoccupano. Ho letto con attenzione quanto Galloni ha detto a proposito dell'immunità parlamentare: prerogativa del Parlamento o prerogativa del parlamentare? Privilegio del Parlamento o privilegio dei parlamentari? Certo, prerogativa e privilegio del Parlamento, ma anche prerogativa e privilegio del parlamentare, in quanto membro del Parlamento.

Per la verità, io guardo con sospetto a questa preoccupazione di dire che si tratta solo di prerogativa del Parlamento, di dire cioè al parlamentare «tu, in quanto parlamentare, non hai prerogative», come se poi quel parlamentare, credendosi colpito, non avesse il diritto di rivolgersi al Presidente della Camera per dire «guarda che attraverso la mia si colpiscono le prerogative del Parlamento!».

In tutto questo, io ritrovo una concezione ideale e politica che considero molto pericolosa e che ha già provocato guasti profondi nella nostra Repubblica.

Mi riferisco alla tendenza di elevare ad entità etica i grandi corpi dello Stato: sono loro che decidono! No, la realtà è che il Parlamento è fatto di parlamentari, che non può esistere una prerogativa del Parlamento che non sia anche concepita come prerogativa dei parlamentari. Così come non è pensabile — come pure oggi si tende a fare — concepire una prerogativa della magistratura, una indipendenza della magistratura che non si identifichino con l'indipendenza, con la prerogativa del giudice. Altrimenti, non c'è chi non veda come l'indipendenza del giudice, che è sancita nella Costituzione, venga violata, se si riduce non all'indipendenza del singolo giudice, ma all'indipendenza del corpo dei magistrati. Se per avventura quel magistrato oggi, reso indipendente dal potere legislativo e dal potere esecutivo, diventasse non indipendente o dipendente dall'insieme del *corpus* dei magistrati, per quanto riguarda la garanzia del cittadino di avere un giudice naturale indipendente, non farebbe proprio nessuna differenza.

Ma questa è una concezione corporativa, con la «c» maiuscola, che io avverto in tutta la pericolosità nelle parole, nelle argomentazioni, nelle motivazioni del relatore Galloni. Dietro questa enfasi posta sulle prerogative del *corpus* Parlamento, a detrimento o a negazione delle prerogative dei parlamentari, — io sostengo invece che non c'è la prerogativa del Parlamento senza le prerogative dei parlamentari — sento affacciarsi — come accade sempre più nella costituzione materiale che si è creata — un'altra prerogativa, la rivendicazione di un'altra tacita e materiale prerogativa che sentiamo ogni giorno pesare in quest'aula, la prerogativa di altri corpi che diventano essi i componenti, in sostituzione dei parlamentari e degli stessi gruppi parlamentari, di queste Camere: i partiti politici.

C'è un dato nuovo che si introduce in questo articolo unico, che è quello della candidatura. Ai fini dell'immunità parlamentare avevamo fino ad ora solo un

momento che veniva preso in considerazione, ed era quello in cui il cittadino, attraverso l'elezione degli altri cittadini, diventava rappresentante della nazione, rappresentante del popolo. Il momento delle elezioni lo rende titolare dell'immunità parlamentare, in quanto rappresentante del popolo, in quanto eletto a far parte di una Camera rappresentativa. Oggi inseriamo un altro momento, che non è istituzionale, che è solo preparatorio, procedimentale — quello della candidatura —, che non è un momento attinente all'istituzione parlamentare ma è un momento della scelta dei partiti; una scelta necessaria, legittima, importante, perché solo attraverso la scelta delle candidature ci si prepara a concorrere (come dice la Costituzione) alla determinazione della politica del paese. È un momento tuttavia che, introdotto come demarcazione nella valutazione del funzionamento delle immunità parlamentari, viene elevato a privilegio partitocratico, con notevoli conseguenze.

Ho fatto prima un esempio: se nel periodo in cui ero in detenzione preventiva per reato di procurato aborto e associazione per delinquere fossero state indette le elezioni politiche anticipate, pur essendo segretario di un partito, secondo la bella trovata di Dutto, accettata sostanzialmente dal relatore sia pure con qualche perplessità e sfumatura di preoccupazione, non mi sarei potuto candidare.

Voglio fare un altro caso: Teardo. Il procedimento ha avuto inizio dopo la sua candidatura ed egli, se fosse stato eletto, sarebbe stato coperto dall'immunità parlamentare.

Ma intravedo un altro pericolo dietro la soluzione che viene proposta e che mi spinge a dire che a questo punto dobbiamo essere coraggiosi, limitandoci ai casi tassativi previsti dalla legge e, al di fuori di essi, non prevedendo l'obbligo di richiedere alcuna autorizzazione a procedere, ferma restando l'immunità assoluta per l'esercizio delle funzioni parlamentari previsto dal primo

comma. Il pericolo è che in questa Repubblica di corpi l'uno contro l'altro armati, non di conflitti di competenza, ma di guerre per bande, di partiti che occupano questi corpi in maniera impropria, o anche di conflitti di competenza, di preoccupazione di poter svolgere il proprio lavoro nell'interesse del paese, all'interno della magistratura o all'interno del Parlamento, il pericolo è — dicevo — che si scatenino alla vigilia delle elezioni mandati di cattura, procedimenti penali per acquisire alla magistratura la maggiore possibilità di libertà rispetto alle immunità che possono scattare dopo le elezioni. Noi rischiamo, attraverso questi meccanismi con i quali crediamo di riformare e di semplificare, di avvelenare ancora di più e di introdurre in maniera impropria, nelle campagne elettorali, degli elementi sempre più gravi.

Due sono le soluzioni, a questo punto, se volete affrontare la questione morale: o cambiate voi stessi e lasciate l'immunità così com'è, ma da questo momento non dovete più coprire la diffamazione con l'immunità parlamentare... Ho sentito Sterpa in proposito e dico che io sono prontissimo a prendere in considerazione l'ipotesi tedesca per le diffamazioni che derivano dall'esercizio della funzione parlamentare, ma intanto si negano le autorizzazioni a procedere per diffamazioni avvenute al di fuori dell'esercizio dell'attività parlamentare. A me ne è stata negata una — ho detto che volevo andare a difendermi in giudizio — proprio l'altro giorno; a De Luca, che chiedeva il processo, i comunisti, che lo avevano querelato, hanno negato l'autorizzazione a procedere!

Certe volte, dunque, si colpisce il diritto del deputato, negandogli l'autorizzazione a procedere, così come, tante altre, si colpisce il diritto del paese e del Parlamento, concedendo autorizzazioni a procedere in maniera sbagliata.

Voglio qui ricordare alcuni casi, pur se Tassi ha detto che non li vuole ricordare. Tutti gli amministratori di partito, inquisiti per scandali gravissimi (i pe-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1984

troli, l'Italcasse...), i vostri Micheli, il povero Talamona al Senato, quelli del partito repubblicano, sono stati tutti coperti dall'immunità parlamentare, mentre i loro complici sono andati davanti al giudice a rispondere e sono stati condannati. Avete invece concesso, in nome di un antifascismo di Stato, le autorizzazioni a procedere — ogni legislatura si è ripetuto questo rito — contro Almirante sulla base della legge Scelba, per dei processi che questo regime, poi, non ha mai avuto il coraggio di fare, perché non ha mai avuto il coraggio di andare a rispondere di quella vergogna che è il mantenimento della legge Scelba davanti ai giudici di questo paese e davanti alla Corte costituzionale. Quando, però, si è trattato dell'autorizzazione a procedere per i fatti di Peteano, stranamente... E io non dico che Almirante sia colpevole, io non sono uno di quelli, io aspetto sempre i giudizi dei magistrati, le sentenze passate in giudicato, ma sono già passate due legislature. Né Almirante, personalmente, né il Parlamento italiano né quello europeo sentono la necessità di sollecitare ad un segretario di partito una risposta davanti all'autorità giudiziaria per una imputazione così grave e infamante.

Allora, non vorrei che, invece di una riforma, stessimo preparando una mistificazione, relatore Galloni. Nel 1974, lei si è trovato già, in nome della moralizzazione, ad essere relatore e sul progetto di legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Poteva anche essere quella (noi eravamo decisamente contrari) un'occasione di riforma, purché fosse stata portata avanti con coerenza e si fosse andati anche ad una riforma costituzionale dei partiti. Invece, con pretese di moralizzazione, avete creato un marchingegno che ha tutelato e coperto all'interno degli *interna corporis* della Camera gli stessi meccanismi di incontrollata gestione partitocratica che vi avevano mosso a fare quel provvedimento.

I casi di corruzione, fino all'ultimo, il caso Calabria verificatosi in questi giorni, sono continuati tranquillamente.

I bilanci presentati a queste Camere sono semplicemente ridicoli. Ed io non vorrei, relatore Galloni, dato che lei è stato relatore e, quindi, anche uno dei maggiori protagonisti, uno dei padri di una legge di grande mistificazione, che lei si trovasse adesso (la invito caldamente a riflettere su questo) a portare davanti al Parlamento una proposta che non è di moralizzazione né di riforma della nostra vita istituzionale, ma una nuova mistificazione, un alibi che la partitocrazia si dà per rispondere a delle domande legittime dell'opinione pubblica, a delle domande forti dell'opinione pubblica, creando però nuovi problemi senza risolvere quelli antichi, che dovrebbero invece trovare soluzione nella riforma.

Per quanto riguarda l'articolato, ripresenteremo il contenuto della proposta di legge del collega Mellini della scorsa legislatura sotto forma di emendamento. Presenteremo, inoltre, una serie di emendamenti subordinati, a conferma che su questi temi siamo aperti al dialogo con ogni forza politica (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Martedì 30 ottobre 1984, alle 10:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1984

Discussione dei disegni di legge:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) (2105-bis)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987 (2106).

— *Relatori:* D'Acquisto, *per la maggioranza*; Calamida; Peggio; Crivellini; Valensise, *di minoranza*.

La seduta termina alle 12,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 14,45.*

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MACCIOTTA, BORGHINI, PEGGIO, MARRUCCI, CASTAGNOLA, CERRINA FERONI, VIGNOLA, MANNINO ANTONINO E SANFILIPPO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se risponda a verità che la Montedison S.p.A. avrebbe in corso una complessiva ristrutturazione delle sue controllate, che prevederebbe tra l'altro il trasferimento dalla « Montedipe » alla « Selm » dei pozzi petroliferi del Canale di Sicilia e della raffineria di Priolo;

se risponda a verità che attraverso questa operazione la Montedison abbia di fatto aggirato il diritto di prelazione che l'ENI, operatore di maggioranza negli stessi pozzi, avrebbe potuto esercitare al momento del trasferimento a terzi delle quote di concessioni petrolifere;

se risponda a verità che la Montedison si preparerebbe a cedere ad un socio straniero le quote rilevanti della medesima Selm per un valore all'incirca equivalente a quello delle quote dei pozzi petroliferi;

come giudichino questo comportamento della società Montedison che da un lato tende a scaricare sull'ENI parti rilevanti dei suoi impianti di chimica di base (ivi compresi quelli Montedipe localizzati in Sicilia) e dall'altro utilizza le parti migliori del suo patrimonio per discutibili operazioni di risanamento finanziario;

se non ritengano che la nuova configurazione produttiva e societaria della Selm sia ormai del tutto incompatibile con le norme sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica;

infine quale giudizio essi formulino sulla politica dell'ENI e se ritengano l'iniziativa dell'Ente di Stato idonea a garantire il risanamento sia sul terreno finanziario che su quello industriale di settori così rilevanti del tessuto produttivo nazionale. (5-01194)

PEGGIO, MACCIOTTA, BORGHINI, MARRUCCI, CASTAGNOLA E VIGNOLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se risponda a verità che sarebbe in corso di discussione all'interno dell'ENI una proposta di ristrutturazione della organizzazione interna che prevederebbe, tra l'altro, l'accorpamento di molte direzioni ripetendo fenomeni di concentrazione dei poteri già negativamente sperimentati nel recente passato;

se, in caso affermativo, non ritenga indispensabile addivenire ad una preventiva discussione parlamentare circa i criteri di simile riorganizzazione. (5-01195)

BORGHINI, MACCIOTTA, MARRUCCI, PEGGIO, MOTETTA, CASTAGNOLA, CERRINA FERONI, VIGNOLA, CHERCHI, MANNINO E SANFILIPPO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

se, in relazione ai nuovi crescenti problemi che si manifestano nel settore chimico in tutte le aree produttive del paese (dalla Sicilia a Marghera, dalla Sardegna a Brindisi, a Verbania) e in tutti i principali comparti (dalla petrolchimica alla chimica secondaria e fine alle fibre), non ritengano indispensabile affrontarli con un respiro strategico che garantisca il massimo di integrazione e di efficienza delle diverse unità produttive ed il rilancio della ricerca;

se, in particolare, non ritengano indispensabile sciogliere in via definitiva il nodo della collocazione della Montedison la cui « privatizzazione », effettuata con

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1984

un contributo assolutamente maggioritario di capitale pubblico, continua a costituire il maggior problema per l'intero destino di questo importante comparto produttivo del paese. (5-01196)

SULLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali ragioni abbiano sinora ritardato la traduzione in opere dello stanziamento di 15 miliardi di lire previsto dal piano stralcio della

legge n. 531 del 1982 per la strada « Fortorina » nell'Alto Sannio.

L'interrogante, pur rendendosi conto delle difficoltà, connesse anche al carattere della progettazione in zone montuose, orograficamente degne di approfondimento geologico, è del parere che debba esser fatto ogni sforzo per evitare che le popolazioni continuino a rimanere esacerbate, attribuendo all'autorità politica celeri promesse legislative ed inesistenti realizzazioni. (5-01197)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GRIPPO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se siano a conoscenza di quanto pubblicato sul settimanale *Epoca* dal parlamentare europeo Jas Gawronski nella sua rubrica « Intanto in Europa... » del 26 ottobre 1984, in relazione a stanziamenti della CEE che finanzierebbero indirettamente la mafia; in particolare, l'onorevole Gawronski cita una denuncia del suo collega, onorevole De Pasquale, secondo il quale in Sicilia, con i fondi della Comunità, sarebbero state costruite dieci dighe, nessuna delle quali è ancora funzionante. La loro attivazione, infatti, metterebbe a repentaglio gli interessi dei venditori d'acqua, che rappresentano nell'isola un giro d'affari esteso e redditizio;

se quanto scritto dall'onorevole Gawronski risponde a verità;

in caso affermativo se non ritengano opportuno promuovere o sollecitare una inchiesta al fine di accertare le responsabilità per quanto accade, e gli eventuali, probabili illeciti, onde perseguirli con la massima determinazione;

quale sia il costo delle dighe costruite, ma non ancora funzionanti;

quando si prevede che dette dighe possano entrare in funzione. (4-06276)

GUARRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

l'operatore della marina militare Capriotti Fiorenzo prese parte all'azione dei mezzi d'assalto della marina militare su Malta del 26 luglio 1941;

a tutti gli operatori viventi reduci da quella azione venne concessa la medaglia d'argento al valore sul campo con proposte del 1945 cioè prima del rientro dalla prigionia e quindi in mancanza di

una relazione sull'azione da parte del predetto operatore Fiorenzo Capriotti;

al rientro dalla prigionia in Patria nel 1946 il Capriotti presentava la sua relazione e quindi il suo comportamento dovrebbe essere giudicato in base a quella relazione con riferimento al piano operazioni;

l'insegna, il brevetto e la motivazione non portavano l'esatto nominativo del Capriotti essendo diverso il nome di battesimo e la motivazione non rispondeva affatto al comportamento dello stesso in quell'azione —

quali provvedimenti si intendano definitivamente adottare affinché l'insegna, il brevetto e la motivazione siano rimessi all'ex operatore dei mezzi di assalto della marina militare Capriotti Fiorenzo con il suo esatto nominativo e che la motivazione sia rispondente al comportamento da esso tenuto in quell'azione. (4-06277)

GUARRA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se risponde al vero che, in base alla normativa vigente, non sia consentito importare direttamente dai paesi produttori piante appartenenti alla famiglia delle Cactacee mentre tale importazione è consentita se proviene da paesi europei ed in particolare l'Olanda, venendosi in tal modo a costituire un inspiegabile monopolio in favore di tali paesi, senza nessuna garanzia fitosanitaria in quanto le dette piante, provenienti da paesi di altri continenti, transitano soltanto per i vivai siti in questi paesi europei. (4-06278)

CIFARELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per la tutela e salvaguardia di « Poggio Cesi », che è una collina intatta e significativa, minacciata da distruzione dalle estrazioni di calcare progettate dalla Cementeria della Società per azioni UNICEM, operante nel comune di Guidonia.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1984

L'interrogante sottolinea che il Comitato per la difesa ambientale dei monti Cornicolani, costituito spontaneamente tra cittadini di Guidonia Montecelio e di S. Angelo Romano, interessati alla salvaguardia del paesaggio e dei valori culturali e storici dell'area in questione, con uno studio approfondito delle esigenze industriali a fronte di quelle di tutela ambientale, ha formulato una serie di proposte tecniche alternative, che consentirebbero di soddisfare le esigenze di materia prima per detta cementeria, senza distruggere Poggio Cesi, finora incontaminata e significativa per vestigia storiche e archeologiche.

L'interrogante sottolinea altresì che esiste il vincolo idrogeologico sull'intera collina, apposto in base al regio decreto n. 3267 del 1923, nonché il vincolo paesistico, proposto dalla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, ai sensi della legge n. 1497 del 1939. (4-06279)

PILLITTERI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza dello stato di disagio diffuso fra una importante fascia di lavoratori dell'ENEL i quali, pur in possesso di titolo di studio, sono di fatto discriminati nei confronti dei lavoratori assunti tramite concorso esterno, e perciò privati della possibilità di carriera;

se non sia il caso di intervenire sulle organizzazioni sindacali per concordare con loro una iniziativa atta a riformulare l'articolo 19 del contratto di lavoro e la relativa norma transitoria proprio per estendere la sua applicabilità anche ai lavoratori in possesso di titolo di studio in stato di servizio.

L'interrogante ricorda, a tale proposito, che nel documento programmatico del Consiglio di amministrazione dell'ENEL si dichiara « di voler realizzare un nuovo dinamismo manageriale e ge-

stionale adeguato ad un'impresa industriale che deve operare come uno dei principali soggetti attivi nella definizione e attuazione delle direttive in campo energetico ».

Si fa dunque notare che, anche in base a queste affermazioni programmatiche, non può ulteriormente procrastinarsi lo stato di disagio, di frustrazione, di demotivazione e di mortificazione della professionalità assai diffuso nei lavoratori dell'Ente in molte regioni del paese.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali azioni intendano intraprendere affinché questa spiacevole e ingiusta situazione all'interno dell'ENEL possa essere al più presto rimossa con le iniziative più opportune e più rapide possibili. (4-06280)

FIANDROTTI. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che il giorno 29 settembre ultimo scorso si sono verificati alla stazione di Porta Susa gravissimi episodi essendo state inferte percosse e proferite minacce da parte di pubblici ufficiali appartenenti al corpo di polizia ferroviaria nei confronti del signor Marco Confalonieri secondo quanto riportato dal periodico *La Repubblica* del 16 ottobre 1984 a pag. 8 —

se è al corrente della notizia e se ha disposto accertamenti sui fatti ivi citati, che, ove confermati, inficierebbero gravemente l'immagine della città di Torino. (4-06281)

BATTISTUZZI. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

la strada statale ionica 106 è l'arteria principale di collegamento tra la città di Reggio Calabria ed i numerosi e grandi centri della fascia ionica della provincia;

sulla strada statale 106, quindi, si svolge un intenso traffico e che, purtroppo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1984

po, essa attraversa il centro urbano di tutti i comuni che collega, con la conseguenza che numerosi sono gli incidenti mortali che si verificano;

la stessa strada statale ionica 106 e le altre numerose strade, che da essa si dipartono per collegare i comuni montani della provincia reggina, sono in condizioni disastrose per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria;

per rendere meno disagiati, lunghi e pericolosi i collegamenti in tutto il tratto che interessa la provincia di Reggio sono state previste delle varianti -

se sono stati disposti i necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e in quali tratti;

quali varianti sono state finanziate;

quali di esse, inoltre sono state già progettate, quali già appaltate ed i tempi necessari per ognuna di queste operazioni; per le opere già appaltate, a che punto sono i lavori;

se vi sono ritardi nella loro consegna e quali, eventualmente, sono i motivi;

per quanto è previsto il completamento di ogni opera in corso di esecuzione.

(4-06282)